UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE

FACOLTÀ DI ECONOMIA "GIORGIO FUÀ"

Corso di Laurea magistrale in economia e management

Curriculum in Economia e diritto d' impresa

IL RUOLO E LE RESPONSABILITÀ DEL CURATORE FALLIMENTARE ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA

THE ROLE AND RESPONSIBILITIES OF THE BANKRUPTCY TRUSTEE IN THE LIGHT OF THE NEW CODE OF BUSINESS CRISIS

Relatore:

Prof. Filippo Fiordiponti

Rapporto Finale di:

Natalia Erica Santucci

Anno Accademico 2020/2021

Sommario

INTRODUZIONE 6

1) LA CRISI D'IMPRESA 8

1.1) Panoramica generale alla luce del nuovo codice della crisi d' impresa facendo emergere quelle che sono le novità sia dal punto di vista lessicale che degli strumenti di gestione della crisi.....8

1.2) L'impatto della crisi epidemiologica causata dal COVID 19 sull' entrata in vigore del nuovo codice della crisi d'impresa e i ritardi che questo evento ha comportato nella sua definitiva applicazione nel sistema economico aziendale. 16

1.3) Apertura della procedura liquidatoria, i presupposti oggettivi e soggettivi alla base di quest' ultima e le modalità di svolgimento del procedimento davanti al tribunale in composizione collegiale con le modalità di camera di consiglio....18

1.4) Gli organi della liquidazione giudiziale che condurranno la gestione del procedimento dall' inizio alla fine della procedura liquidataria. 23

1.5) Gli effetti che si producono all' apertura della procedura che riguardano il debitore soggetto a liquidazione giudiziale descrivendo lo spossessamento di tutti i beni che andranno a far parte dell' asse fallimentare di cui l' impreditore perde la completa gestione. 28

1.6) Gli effetti dell'apertura della procedura sui creditori concorsuali e la problematica legata al concetto della "par condicio omnium creditorum" quando l'attivo fallimentare non è in grado di soddisfare tutti i rapporti 30

1.7) Il concetto di "Cristallizzazione "del patrimonio oggetto di liquidazione giudiziale alla luce dell' esigenza di stabilità e siurezza che si richiede quando viene proclamata la sentenza dichiarativa di fallimento. 33

1.8) L'azione revocatoria fallimentare promossa dal curatore per rendere inefficaci quegli atti pregiudizievoli compiuti dal debitore cosciente dello stato di insolvenza in cui si trovava l'impresa al momento della stipula dell'atto 35

2) LA PROCEDURA.....41

2.1) Accertamento dello stato passivo ed eventuali impugnazioni che possono essere messe in atto dai creditori ai quali è stata respinta la domanda di ammissione al passivo. 41

2.2) Atto di preparazione del' attività liquidataria da parte del curatore: analisi del programma di liquidazione dell'attivo per i crediti insinuati nel passivo della procedura. 45

2.3) Ordine di distribuzione dell'attivo ottenuto dall'esito dell'attività di liquidazione e definizione del rendiconto che il curatore dovrà presentare dell'attività di gestione. 49

2.4) Chiusura della procedura di liquidazione giudiziale e le varie modalità che possono essere intraprese per la cessazione della procedura. 54

2.5) Analisi delle condizioni che rendono possibile il processo di liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti: gli effetti dell'esdebitazione. 57

3) IL CURATORE FALLIMENTARE 61

3.1) Soggetti che possono concorrere al ruolo di curatore, i requisiti necessari di onorabilità e professionalità per svolgere tale compito e l'accettazione della nomina da parte dell'organo di gestione. 61

3.2) Descrizione delle funzioni amministrative e di pubblico ufficiale del curatore, con l'ausilio dei suoi delegati e coadiutori nella gestione della procedura liquidatara. 68

3.3) Relazioni del curatore, dei rapporti riepilogativi che devono essere presentati fin all'inizio della procedura e gli elementi informativi acquisiti per l'analisi delle cause della crisi e dell'insolvenza 78

3.4) Il compenso del curatore per l'attività di gestione svolta nella procedura di liquidazione giudiziale. 82

3.5) Le possibili situazioni che possono condurre alla revoca e sostituzione del curatore e chi può far valere tale pretesa. 87

3.6) Analisi delle responsabilità civile e amministrativa che investono il curatore fallimentare in virtù dell'attività svolta all'interno della procedura 91

4) ADEMPIMENTI FISCALI DELLA CURATELA 97

4.1) Il ruolo del curatore: analisi degli adempimenti fiscali e delle imposte dirette della liquidazione giudiziale. 97

4.2) Il curatore come sostituto d' imposta: analisi del processo storico e giurisprudenziale che ha condotto all' inserimento del curatore nell'elencazione dei soggetti che possono essere considerati sostituti d' imposta 101

4.3) Dichiarazione dei redditi all'inizio e alla fine della procedura in base al bilancio redatto dal curatore 106

4.4) Analisi delle modalità e termini degli adempimenti IVA all' apertura della procedura riferiti all' anno d' imposta antecedente la dichiarazione di fallimento. 111

4.5) Analisi degli adempimenti IVA in corso di Procedura e dichiarazioni finali che sorgono in capo alla curatela in occasione dello svolgimento dell' attività di amministrazione del patrimonio soggetto a liquidazione giudiziale 116

4.6) Quando è obbligatorio presentare la dichiarazione IRAP in caso di liquidazione giudiziale 119

CONCLUSIONE 122

BIBLIOGRAFIA 126

GIURISPRUDENZA e RISOLUZIONI MINISTERIALI 129

LEGGI, DECRETI LEGGE, DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 130

SITOGRAFIA 132

INTRODUZIONE

Questo progetto di tesi nasce con l'intenzione di descrivere il nuovo codice della crisi d'impresa e il ruolo, i compiti e le responsabilità di quello che è uno dei più importanti organi della procedura: il Curatore fallimentare.

La scelta di analizzare tale fenomeno e la figura del Curatore fallimentare nasce con l'intento di evidenziare l'importanza di quest'organo all' interno della liquidazione giudiziale e le numerose responsabilità a suo carico.

Certamente, l'auspicio alle imprese è quello di non aver mai bisogno di questa figura, ma indubbiamente la situazione economico finanziaria in cui versa il nostro paese ormai da tempo, che colpisce molti settori del nostro tessuto imprenditoriale, sta creando forti dubbi sul concetto di continuità aziendale che deve essere alla base per poter svolgere attività d'impresa. La Continuità è intesa come attitudine dell'azienda a generare flussi reddituali adeguati, tali da generare una remunerazione idonea dei fattori produttivi impiegati in un'ottica sia di breve sia di lungo periodo.

Nella prima parte dell'elaborato verrà esaminata l'influenza del nuovo codice della crisi d' impresa, d. lgs 14/2019 i vari cambiamenti che verranno apportati nel momento in cui entrerà in vigore e perché ancora nonostante la nascita di questo codice, da circa due anni, non viene applicato alle imprese che riflettono quei criteri secondo cui è necessaria e auspicabile l'accesso alle procedure d' allerta e di composizione assistita della crisi.

Nella seconda parte invece varranno esaminati i presupposti, l'apertura del fallimento, lo svolgimento della procedura, la chiusura del fallimento e in ultima analisi l'esdebitazione.

Nella terza e quarta parte dell'elaborato verrà analizzata e approfondita la figura del curatore fallimentare i vari compiti e responsabilità che questa figura deve assumere alcuni degli adempimenti fiscali che devono essere intrapresi nel corso della procedura fallimentare tenendo sempre come guida principale da seguire il nuovo codice della crisi d' impresa.

1) LA CRISI D'IMPRESA

1.1) Panoramica generale alla luce del nuovo codice della crisi d' impresa facendo emergere quelle che sono le novità sia dal punto di vista lessicale che degli strumenti di gestione della crisi

Il nuovo testo legislativo destinato a declassare l'intera legge fallimentare è il nuovo Codice della crisi d' impresa e dell'insolvenza d. lgs. 14/2019.

Con questo nuovo Codice della crisi d'impresa si introduce una nuova disciplina della crisi e dell'insolvenza di tutti i debitori (esclusi gli enti pubblici), di conseguenza anche i soggetti che la legge fallimentare escludeva dalle procedure, siano essi persone fisiche, giuridiche, ente collettivo, consumatore, imprenditore esercente un'attività commerciale, agricolo o artigianale. La prerogativa principale è quella di far emergere con anticipo la crisi imprenditoriale e poter così anticipare il risanamento evitando l'insorgere dell'insolvenza.

È importante definire che l'obiettivo è quello di superare la crisi assicurando la continuità aziendale, lasciando a un ruolo residuale, ai soli casi in cui non ci sia stata un'adeguata soluzione alternativa, la liquidazione giudiziale.

La scelta del percorso da intraprendere, secondo il nuovo c. ins. sarà unitario a prescindere dal tipo di debitore in crisi o insolvente oppure dalla finalità di risanamento o liquidatoria. Lo scopo è quello di: "consentire alle imprese sane in difficoltà finanziaria di ristrutturarsi in una fase precoce, per evitare l'insolvenza e

proseguire l'attività[1]". Il c.ins impone tanto all' imprenditore individuale e collettivo di mettere in atto misure, assetti organizzativi adeguati, capaci di consentire una rilevazione tempestiva dello stato di crisi e quali misure adottare per una risoluzione adeguata.

Rimane di estrema importanza definire il concetto di crisi, a cui il legislatore e molti economisti, tra cui Guatri e Bastia, hanno cercato di dare una definizione.

Per il legislatore la crisi è quello stato di difficoltà economico finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici, in grado di far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate (d.lgs. 14/2019).

Questa situazione di difficoltà viene vista come il sopraggiungere, di numerose inefficienze di coordinamento sia interno che esterno del proprio business, generando costi tali da rendere sconveniente la gestione dell'impresa.

Da un punto di vista prettamente economico per Luigi Guatri (Trezzo sull'Adda, 19 settembre 1927) economista e accademico italiano, la crisi viene vista come lo stadio successivo al declino, quest' ultimo inteso non solo come una performance negativa riconducibile a una perdita di valore economico dell'azienda nel tempo in relazione a un sensibile decrescimento dei flussi reddituali sistematico e

[1] Marco Cian (2019) Diritto Commerciale. Il Diritto delle crisi d' impresa. Sezione aggiornamento. Il codice della crisi e dell'insolvenza. Volume 2. G. Giappichelli Editore, Torino

irreversibile, ma anche come i rischi che possono causare perdite di valore; proprio queste forme sono le più pericolose in quanto latenti e per nulla espresse nelle misure contabili.

Il contributo di Paolo Bastia, Docente di Ragioneria generale ed applicata presso la Facoltà di Economia dell'Università Luiss, è quello di definire la crisi quando la situazione di disequilibrio dell'impresa risulta di natura straordinaria, in quanto non risolvibile attraverso interventi di mitigazione e rimedi ordinari, presentandosi come evidente discontinuità a carattere strutturale e non temporanea, che richiede nuove soluzioni diverse e innovative rispetto al precedente assetto del sistema aziendale.

Il c. ins definisce la rilevazione dello stato di crisi attraverso il ricorso ad appositi "indicatori della crisi". Si tratta di indici che devono essere elaborati, in relazione alle diverse tipologie di imprese, dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, i quali andranno evidenziare gli squilibri di carattere reddituale patrimoniale e finanziario che possono pregiudicare la continuità aziendale nel breve termine e la sostenibilità dei debiti.

In alternativa le singole imprese possono decidere di adottare, qualora non ritengano adeguati in relazione alle proprie caratteristiche quelli elaborati dal consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, degli indici specifici attestati da un professionista indipendente. Nel momento in cui l'impresa intraprende questa via

alternativa ne deve specificare le sue ragioni nella nota integrativa e nel bilancio d' esercizio.

Come viene chiarito nel comma 1 dell'art. 13 "*Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della non sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e dell'assenza di prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, nei sei mesi successivi. A questi fini sono indici significativi quelli che misurano la non sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'inadeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell'articolo 24*"[2].

Gli indici elaborati dal CNDCEC, che dovranno essere recepiti dal Ministero dello sviluppo economico in un apposito decreto, sono:

1. indice di sostenibilità degli oneri finanziari;

[2]Da: https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01154821.pdf - Decreto legislativo integrativo e correttivo del D.lgs. 14/2019 approvato dal Governo il 13 febbraio.

2. indice di adeguatezza patrimoniale;
3. indice di liquidità;
4. indice di ritorno liquido dell'attivo;
5. indice di indebitamento previdenziale tributario;

Nello specifico si sottolinea l'importanza di almeno uno degli indici dentro la soglia affinché l'impresa possa essere considerata sana, questo fa notare che il modello proposto non è molto efficace nel far emergere lo stato di crisi.

Infatti, emergono più "falsi negativi", aziende che per il modello per indici non risultano in crisi, ma in realtà lo sono. La decisione di proporre questo modello è stata presa consapevolmente per evitare la sequela di imprenditori davanti alla camera di commercio. In ultima analisi la scelta intrapresa appare prettamente di natura politica.

È importante sottolineare che lo stato di crisi deve essere valutato prima di arrivare all'analisi degli indici, attraverso lo studio del patrimonio netto dell'impresa; qualora fosse negativo lo stato di crisi è certo, se invece fosse positivo si va ad analizzare il DSCR (Debit service Coverage ratio). L'utilizzo di quest'indice è ammesso se gli organi di controllo non ritengono inaffidabili i dati assunti per il calcolo del budget di cassa che non tutte le imprese possiedono. Se il DSCR è minore di 1 l'azienda è in crisi se fosse maggiore di 1 l'impresa viene considerata sana.

Qualora non ci fosse la possibilità di valutare il DSCR si procederebbe con l'analisi per indici illustrata in precedenza.

Una volta conclamato lo stato di crisi, per molte imprese vi è la possibilità di accesso alle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi gestite dagli "organi di composizione della crisi di' impresa[3]" (OCRI), costituiti presso la camera di commercio. Sono escluse le imprese operanti nel settore bancario, finanziario, assicurativo e società quotate.

Rimangono funzionali alla segnalazione della crisi gli obblighi imposti a organi societari, oltre che a società di revisione e revisori, agenzia delle entrate INPS, agenti di riscossione

L'OCRI avendo preso atto della segnalazione, dal debitore stesso o dagli organi di controllo, ascolta in via riservata e confidenziale tramite un collegio di tre esperti indipendenti appositamente costituito e assiste il debitore con:

1. individuazione delle possibili misure per sanare la crisi
2. successivamente su istanza del debitore si cerca una soluzione negoziata e concordata con i creditori tramite un procedimento di composizione assistita di crisi che, come già evidenziato, avrà carattere strettamente confidenziale e riservato.

[3] Marco Cian (2019) Diritto Commerciale. Il Diritto delle crisi d' impresa. Sezione aggiornamento. Il codice della crisi e dell'insolvenza. Volume 2. G. Giappichelli Editore, Torino

Il motivo che permette di incentivare l'utilizzo di questo procedimento è senza dubbio la possibilità di chiedere al tribunale le misure protettive contro azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore da parte dei singoli creditori.

Se il procedimento avrà esito positivo, verrà stipulato un accordo scritto con i creditori che sarà incentivato da un'esenzione dall'azione revocatoria nel caso in cui si debba procedere con la liquidazione giudiziale. Qualora il procedimento avesse esito negativo oppure il debitore non adottasse alcuna misura si andrà incontro a un accesso diretto a una procedura concorsuale.

Risulta importante definire anche il concetto di insolvenza come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti, ed altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Alla luce del nuovo codice della crisi d'impresa si sono fatti numerosi passi avanti soprattutto per evitare, attraverso l'utilizzo del termine tradizionale fallimento, la connotazione negativa e il discredito che questo termine ha incorporato negli anni. Il legislatore ha quindi deciso di sostituire anche nei testi formativi l'utilizzo della parola fallimento con Liquidazione Giudiziale.

Senza dubbio l'utilizzo di questo termine ha rafforzato l'idea che l'imprenditore con lo svolgimento di quel tipo di attività sopporta un rischio d'impresa, talvolta quest'ultimo porta al dissesto non del tutto attribuibile alla sua persona, quanto piuttosto all'ambiente circostante o il periodo economico, come abbiamo avuto

modo di vedere in questi quasi due anni a causa del COVID 19 che ha colpito interamente quasi tutti i settori dell'industria e non solo. D'altra parte, però, non è da sottovalutare che il termine liquidazione giudiziale ha sicuramente appesantito il ricorso a perifrasi che appesantiscono il lessico giuridico.

1.2) L'impatto della crisi epidemiologica causata dal COVID 19 sull' entrata in vigore del nuovo codice della crisi d'impresa e i ritardi che questo evento ha comportato nella sua definitiva applicazione nel sistema economico aziendale.

Il legislatore aveva previsto che il termine originario dell'entrata in vigore della maggior parte delle disposizioni del nuovo codice della crisi d'impresa fosse il 15 agosto 2020.

Sulla Gazzetta ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020 è stata pubblicato a Legge 5 giugno 2020, n. 40 recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*[4]"; nella stessa data è stato pubblicato il del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 Decreto Liquidità.

Tra le varie disposizioni vi è anche quella del differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi, la decorrenza era il primo settembre 2021 ma poi il Consiglio dei Ministri il 6 Agosto 2021 ha approvato il decreto-legge che rinvia l'entrata in vigore al 15 maggio 2022 anche gli strumenti di allerta avranno decorrenza ulteriormente differita nel tempo ed entreranno in vigore dal 2024.

[4] Da: https://www.altalex.com/documents/news/2020/06/30/codice-crisi-impresa-entrata-vigore-1-settembre-2021

Questa decisone di rinvio è da ricercarsi in un quadro economico del tutto modificato a causa dell'emergenza sanitaria che il nostro paese e tutto il mondo stanno affrontando. Infatti, l'utilizzo di tale dispositivo in questo periodo storico farebbe venir meno la sua finalità per cui è stato creato, cioè quella di prevenire una situazione di crisi attraverso degli strumenti di allerta.

Questo sistema infatti era stato ideato quando ancora l'emergenza sanitaria non c'era e non era neanche immaginabile. Infatti, la portata innovativa di questo codice da parte del legislatore era stata studiata in un contesto economico stabile che avrebbe portato a una svota epocale rispetto a quella che era la vecchia legge fallimentare.

L'utilizzo di questa procedura in un contesto economico così disastroso porterebbe gli organi di controllo societari a segnalare una società che pur sana in un contesto stabile, si trovi con indici anomali causati dalle chiusure che questa emergenza sanitaria ha causato.

Un altro motivo per cui si è reso necessario il rinvio, sicuramente condivisibile, è la difficoltà che avrebbe portato le imprese ad assimilare una normativa che comporta numerosi cambiamenti e modifiche del modus operandi delle stesse.

1.3) Apertura della procedura liquidatoria, i presupposti oggettivi e soggettivi alla base di quest' ultima e le modalità di svolgimento del procedimento davanti al tribunale in composizione collegiale con le modalità di camera di consiglio.

Pur nel diverso ruolo auspicato dal legislatore come precedentemente definito, la liquidazione giudiziale è tra le procedure concorsuali quella più simile alla vecchia legge fallimentare.

I presupposti che devono sussistere alla base dell'apertura della liquidazione giudiziale sono il presupposto soggettivo e il presupposto oggettivo.

Il presupposto soggettivo definisce a chi è applicabile la procedura liquidatoria, vale a dire a coloro che esercitano, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici, così come si evince da quanto disposto dall'art. 1 del Codice.

Sono invece escluse dalla liquidazione giudiziale:

a. Imprese minori caratterizzate da soglie dimensionali quali quelle previste: art. 2, comma 1, lett. d) del Codice;" *1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro € 300.000 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non*

superiore ad € 200.000 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro € 50.000[5]"

b. Impresa agricola

Il presupposto oggettivo fa riferimento al fatto che sussiste al momento dell'apertura lo stato di insolvenza. L'art 2, comma1, lettera b, del codice della crisi lo definisce come: "*lo stato di insolvenza si può manifestare attraverso inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*[6]"

È importante sottolineare che l'incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni anche se "civili, e non relative all'esercizio d' impresa"[7] è una situazione che può creare danno a tutti coloro che vantino crediti anche non scaduti nei confronti dell'imprenditore.

Quando un'impresa evidenzia tali presupposti si apre la procedura fallimentare; l.g. è dichiarata dal tribunale per iniziativa pubblica o privata.

---

[5]Da: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/02/14/19G00007/sg. - DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019.Nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza n. 14 art. 2, comma 1, lett. D.

[6] DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019. Nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza n. 14 art 2, comma1, lett. b.

[7] Satta; Provinciali, Manuale di diritto fallimentare, Giuffrè editore , Milano, 1969-1970

È privata quando viene proposta da uno o più creditori e questi ultimi dovranno proporre *ricorso* e legittimarsi provando la loro qualità di creditori[8], provando di essere possessori di un credito anche se non liquido o scaduto e allegando la sussistenza dei presupposti di fallimento, offrendo i mezzi della prova.

È possibile che sia lo stesso debitore, a chiedere di essere dichiarato fallito (c.d. auto fallimento). Per le società questa decisone deve essere presa da soci che rappresentino la maggioranza del capitale e dagli amministratori, salvo diversa disposizione statutaria.

Viene definita pubblica quando la richiesta è intrapresa dal pubblico ministero al quale risulti di essere in presenza di un'impresa fallibile.

Il tribunale competente è quel luogo dove ha la sede principale l'impresa, cioè il luogo dove effettivamente si concentra la "direzione dell'impresa"[9] e dove è conveniente che si insedi il curatore fallimentare.

Il procedimento si svolgerà davanti al tribunale in composizione collegiale con le modalità della camera di consiglio, il debitore sarà poi convocato per essere ascoltato dal giudice relatore delegato ad hoc. Il giudice potrebbe indicare al debitore di depositare i bilanci relativi agli ultimi tre anni di esercizio e una sua aggiornata situazione economica, patrimoniale e finanziaria. È possibile che prima

[8] Cass. 15-1-2015, n.576
[9] Cass. 21-3-2003 n.4206; cass, (ord) 10-6-2005 n.12285

della conclusione dell'istruttoria il collegio potrà emettere provvedimenti cautelari a tutela del patrimonio dell'impresa.

Se non si presenterà una pronuncia per incompetenza da parte del tribunale oppure una rinuncia agli atti da parte del creditore, il procedimento si conclude con una sentenza dichiarativa di fallimento.

Quest'ultima dovrà essere necessariamente motivata e ha natura di accertamento costitutivo dello stato di fallimento, derivandone tutti gli effetti che si produrranno nei confronti delle parti dopo che gli sarà stata notificata e nei confronti dei terzi solo dopo la sua iscrizione nel registro delle imprese.

La sentenza produrrà dei provvedimenti di natura ordinatoria quali:

1. "Nomina degli organi della procedura
2. Ordine al fallito di presentare la documentazione relativa alla sua situazione economico finanziaria
3. Stabilire i termini dell'adunanza per l'esame dello stato passivo[10]".

Con la sentenza è possibile autorizzare il curatore ad accedere a banche dati dell'anagrafe tributaria, alle banche dati degli atti soggetti a imposta di registro, acquisire documentazione contabile in possesso delle banche degli e degli altri

[10] Marco Cian (2019) Diritto Commerciale. Il Diritto delle crisi d' impresa. Sezione aggiornamento. Il codice della crisi e dell'insolvenza. Volume 2. G. Giappichelli Editore, Torino

intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice. Contro la sentenza è possibile esporre reclamo dinanzi la corte d'Appello dal debitore o da ogni interessato. Il reclamo non sospenderà gli effetti della sentenza impugnata. Se il reclamo verrà accolto gli effetti degli atti compiuti dalla procedura resteranno validi, e tutti gli atti del debitore che erano stati inefficaci fino a quel momento tornano ad essere efficaci erga omnes.

1.4) Gli organi della liquidazione giudiziale che condurranno la gestione del procedimento dall' inizio alla fine della procedura liquidataria.

Il nuovo codice della crisi d'impresa conferma gli organi della procedura che condurranno la gestione dall'inizio fino alla cessazione della procedura fallimentare.

Gli organi designati a svolgere questo compito sono:

- il tribunale concorsuale;
- il Giudice delegato;
- il curatore;
- il comitato dei creditori.

Il tribunale concorsuale è l'organo più importante ed è "investito" dell'intera procedura fallimentare[11], quest'ultimo nomina altri due organi fondamentali: il giudice delegato e il curatore. Il tribunale sorveglia l'intera procedura, e qualora lo ritenesse opportuno può decidere di revocare o sostituire questi organi per un giustificato motivo.

Il tribunale ha un rapporto diretto con il giudice delegato e allo stesso modo può ascoltare gli altri organi fallimentari oppure lo stesso fallito in camera di consiglio.

[11] Da: https://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2019/05/07/liquidazione-giudiziale

In relazione a ciò viene affermato che il tribunale "decide le controversie relative alla procedura che non sono di competenza del Giudice delegato, nonché i reclami contro i provvedimenti di quest'ultimo; per quanto concerne la forma dei provvedimenti, l'art. 122 del Codice prevede che: il Tribunale si pronuncia con decreto motivato, salvo diversamente stabilito dalla legge[12]".

Il giudice delegato assume potere e decisioni con decreto, egli ha il compito di vigilare e controllare la regolarità della procedura[13]. È in stretto rapporto con il tribunale in quanto il giudice delegato dovrà riferire su ogni affare per il quale serva un provvedimento del collegio. Il giudice delegato non può entrare a far parte dei giudizi da lui stesso autorizzati o quelli ove si decide un reclamo contro un suo provvedimento.

La vigilanza del giudice delegato presuppone che quest'ultimo venga informato costantemente convocando il curatore e il comitato dei creditori quando lo ritiene opportuno. Può decidere di nominare o revocare il comitato dei creditori, in quanto quest'ultimo ha ampi poteri per autorizzare le scelte del curatore, può decidere di autorizzare egli stesso le scelte gestorie del curatore, decidere i reclami proposti contro atti del curatore e del comitato dei creditori andando a definire la legittimità e non il merito. Altri compiti importanti sono quelli di accertare i crediti e altri diritti vantati da terzi, qualora lo ritenesse necessario può emettere o revocare

[12]Da:https://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2019/05/07/liquidazione-giudiziale
[13] Cfr. Ferretti, I decreti ordinatori e decisori del giudice delegato, GComm, II ,2012

provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio e attraverso i decreti di acquisizione può attestare l'appartenenza incerta o opinabile di beni nell'asse fallimentare, nominare arbitri su proposta del curatore, procedere all'accertamento di beni derivatati da terzi su beni compresi nella procedura. Tutti i provvedimenti emessi dal giudice delegato sono pronunciati con decreto motivato. È possibile fare reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato e del tribunale da parte di chi ne ha interesse sia esso il curatore, il comitato dei creditori, o il debitore presso il tribunale d' appello entro dieci giorni dalla comunicazione.

Il curatore come abbiamo visto in precedenza è nominato dal tribunale tra i soggetti muniti del requisito di professionalità, esperienza, ed indipendenza è un organo, investito della qualità di pubblico ufficiale, ha il compito di attuare le finalità della procedura[14]. Amministra il patrimonio fallimentare, compie tutte le operazioni della procedura, è legittimato a compiere atti negoziali con terzi e a stare in giudizio per conto della procedura, ciò dimostra la forte autonomia del curatore, infatti, i suoi atti possono essere sottoposti a reclamo solo quando si evince una violazione di legge. È possibile che l'autonomia e la discrezionalità del curatore risulti condizionata delle autorizzazioni del giudice delegato come per esempio quello di continuare l'esercizio d' impresa o affittare l'azienda, oppure quelle del comitato dei creditori per gli atti di straordinaria amministrazione. Qual' ora si tratti di atti

[14] Bosco-Cesaris-Pajaridi, Il curatore del fallimento, Giuffrè editore, Milano, 2000; Patti, Il curatore nella nuova procedura di liquidazione concorsuale, D fall, 2012 ,II

come programma di liquidazione si dovrà avere l‘ autorizzazione del comitato dei creditori e del giudice delegato. La figura del curatore verrà poi approfondita successivamente nei capitoli seguenti.

Il comitato dei creditori vigila sull' operato del curatore quest' organo è chiamato ad autorizzare o è chiamato ad esprimere per un parere non vincolante. Il comitato è composto da tre o cinque creditori scelti dal giudice delegato, in modo da rappresentare in maniera equilibrata quantità e qualità dei crediti il comitato ha poi forti poteri ispettivi della documentazione della procedura e informativi chiedendo notizie sia al curatore che al fallito. Anche per queste decisioni ammesso reclamo al giudice delegato da parte del fallito o di chi ne abbia interesse, il giudice poi deciderà con decreto motivato.

Per quanto concerne le modalità con vengono assunte le deliberazioni da parte del comitato dei creditori, l'art. 140 del Codice precisa che:

- "*le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti entro 15 giorni successivi a quello in cui la richiesta è pervenuta al presidente;*
- *le deliberazioni debbono essere succintamente motivate*[15]".

La votazione può essere effettuata in riunioni collegiali oppure attraverso consultazioni telematiche, a condizione che sia possibile conservare la prova della

[15] Da:https://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2019/05/07/liquidazione-giudiziale

manifestazione di voto; in assenza o inerzia del comitato il giudice delegato si farà carico delle valutazioni di merito.

1.5) Gli effetti che si producono all' apertura della procedura che riguardano il debitore soggetto a liquidazione giudiziale descrivendo lo spossessamento di tutti i beni che andranno a far parte dell' asse fallimentare di cui l' impreditore perde la completa gestione.

L'art 142 del Codice con la sentenza che dichiara la liquidazione giudiziale definisce una serie di effetti che investono l'imprenditore. Quest' ultimo viene privato della disponibilità e dell'amministrazione dei beni esistenti alla data della dichiarazione di fallimento, si tratta di un vero e proprio spossessamento di beni.

Da questo momento in poi il curatore inizia a diventare un organo fondamentale della procedura; infatti, tutti i poteri sono concentrati su di lui.

Il debitore risponde con tutti i suoi ben presenti e futuri, e i beni che derivano dalla procedura saranno compresi nell' asse fallimentare e come tali l' imprenditore non potrà averne la gestione; è importante però specificare che alcuni i beni del soggetto fallito sono esclusi dalla gestione del curatore, ad esempio quando quest' ultimo rinunci ad acquisire un bene, non solo sono esclusi anche i beni i quali se ,il fallito è una persona fisica, sono necessari per il mantenimento della propria famiglia[16] ,o di diretti puramente personali.

La norma prevede l'interruzione automatica dei processi in modo da poter permettere al curatore di costituirsi in giudizio, i termini per la riassunzione del

[16] Frascaroli Santi, Fondo patrimoniale e fallimento, Dfall,1979 ,I; Viale, Fondo patrimoniale e fallimento, RDProc,1989.

giudizio decorro dal momento dell'interruzione, il fallito deve consegnare al curatore tutta la propria corrispondenza, anche elettronica, ma solo nei confronti di quel materiale che risulta necessario per la procedura, dovrà inoltre essere comunicato ogni cambiamento di residenza o del domicilio.

Con lo spossessamento dei beni ogni iniziativa dell'imprenditore viene resa inefficace, ciò significa che qualunque atto compiuto durante la procedura è inefficace rispetto ai creditori; questa regola viene poi estesa nei confronti dei pagamenti eseguiti e ricevuti dal fallito.

1.6) Gli effetti dell'apertura della procedura sui creditori concorsuali e la problematica legata al concetto della "par condicio omnium creditorum" quando l'attivo fallimentare non è in grado di soddisfare tutti i rapporti

Tutti i soggetti i quali vantavano un credito nei confronti dell'impresa prima che fosse sottoposta a liquidazione giudiziale sono definiti creditori concorsuali.

Art 150 del codice stabilisce che: "non può essere iniziata o proseguita alcuna azione individuale esecutiva o cautelare sui beni compresi nella procedura a partire dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale[17]". Oggi l'avvio della procedura concorsuale genera quindi il divieto di proporre azioni esecutive individuali, se questa cosa fosse concessa, inevitabilmente, chi si fosse attivato per primo, aggredendo il patrimonio del debitore, potrebbe trovare integrale soddisfazione anche nel caso in cui ciò che rimane del patrimonio del debitore non riuscisse a soddisfare tutti i creditori.

Emerge però dal trattato del professor Fabrizio di Marzio, Consigliere presso la Corte Suprema di Cassazione come: "un'importante eccezione è tradizionalmente data dal caso dell'esecuzione individuale avente ad oggetto un credito fondiario. In questo caso il creditore può proseguire l'azione esecutiva intrapresa anche successivamente all' apertura della procedura collettiva (cfr. art 41, comma2, d.lgs.

[17] DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019. Nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. art 150 comma 1

n.385/1993). Unico onere gravante in via aggiuntiva sul creditore è di sottoporre il proprio credito alla procedura di accertamento dei creditori concorsuali. (art 52, comma 3, L. F)"[18]. Alla luce della nuova riforma quel privilegio al credito fondiario, evidenziato dal Professor Di Marzio nel suo stesso libro, viene meno completamente.

L'apertura della procedura fa sì che chiunque vanti delle pretese nei confronti dell'impresa fallita venga soddisfatto secondo le regole delle "par condicio omnium creditorum", assicurando la regolazione concorsuale di tutti i crediti su tutto il patrimonio del debitore all'interno della procedura.

Il principio della par condicio opera esclusivamente con i creditori di pari rango, infatti questo principio deve confrontarsi anche con la regola per principio della preferenza. Poiché è possibile che tra i creditori vi siano soggetti muniti di legittime cause di prelazione quali possono esse pegno, ipoteca o privilegio, costoro in quanto tali sono definiti privilegiati e quindi saranno soddisfatti con precedenza rispetto ai creditori chirografari tra questi ultimi ci possono esse anche quelli subordinati che saranno soddisfatti solo dopo gli altri o tutti i chirografari.

Tutto questo per sottolineare il fatto che la regola della proporzionalità o par condicio vale solo tra i creditori di pari rango, questo presupposto ha utilità quando

[18] Di Marzio Fabrizio, La riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza osservazioni sulla legge delega, Pratica professionale, Giuffrè editore, Varese. (Riforma speciale l.n.15/2017)

la massa attiva non è sufficiente a regolare e soddisfare tutti i rapporti e allora il riparto sarà uguale per tutti i creditori.

Per quanto concerne i creditori e i crediti sorti dopo il fallimento e in funzione della procedura sono crediti che la massa dovrà farsi carico per legge, come ad esempio il compenso del curatore, obbligazioni assunte per proseguire l'esercizio d'impresa, si parla infatti di debiti della massa, debiti che dovranno essere pagati per intero e prima degli altri in prededuzione.

1.7) Il concetto di "Cristallizzazione "del patrimonio oggetto di liquidazione giudiziale alla luce dell' esigenza di stabilità e siurezza che si richiede quando viene proclamata la sentenza dichiarativa di fallimento.

L'obiettivo principale della procedura è quello di soddisfare le pretese dei creditori sorti antecedentemente la dichiarazione di fallimento.

Per realizzare lo scopo principale della procedura si deve partire dall'analisi di quella che viene definita "massa passiva", cioè l'ammontare dei debiti fallimentari, e la "massa attiva", l'attivo fallimentare che verrà ripartito tra i vari creditori concorsuali.

In funzione di quanto è stato esposto fino ad ora è importante sottolineare che per un'esigenza di stabilità e sicurezza al momento della sentenza dichiarativa di fallimento si assiste a una "cristallizzazione" del patrimonio dell'oggetto di liquidazione giudiziale.

La cristallizzazione del patrimonio avviene secondo due principi:

1. I debiti pecuniari e non pecuniari del fallito si considerano tutti scaduti, alla data del fallimento. (I debiti non pecuniari sono debiti che hanno ad oggetto una prestazione diversa dal denaro).
2. Sono sospesi il corso degli interessi convenzionali o legali agli effetti del concorso, fino alla chiusura del fallimento stesso, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio.

Per i debiti non ancora scaduti alla dichiarazione di fallimento, ma come tali all'apertura della stessa si considerano scaduti, verranno ammessi nella procedura per l'intera somma, al momento però della ripartizione, si terrà conto del tempo che sarebbe mancato alla scadenza, andando a detrarre un interesse rapportato al periodo mancante.

Per quanto riguarda i crediti condizionali verso il fallito, sottoposti a condizione sospensiva, quanto spetterebbe verrà accantonato e non attribuito fin quando non si verificherà la condizione sospensiva.

Rimane importante sottolineare la possibilità che consente ai creditori di "compensare i propri crediti con i debiti eventualmente assunti verso il fallito anche se non scaduti" (art 56 f.l)[19].

Non è possibile compensare se il credito è stato acquisito per atto tra vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell' anno anteriore.

[19] Marco Cian (2019) Diritto Commerciale. Il Diritto delle crisi d' impresa. Sezione aggiornamento. Il codice della crisi e dell'insolvenza. Volume 2. G. Giappichelli Editore, Torino

1.8) L'azione revocatoria fallimentare promossa dal curatore per rendere inefficaci quegli atti pregiudizievoli compiuti dal debitore cosciente dello stato di insolvenza in cui si trovava l'impresa al momento della stipula dell'atto

È possibile che alcuni atti realizzati dal soggetto prima che fosse sottoposto a liquidazione giudiziale, possano essere dichiarati inefficaci rispetto ai creditori, si tratta quindi di andare a recuperare il patrimonio del debitore che per effetto dei suoi atti è stato ridotto oppure andare a disconoscere gli atti da lui compiuti.

Questa azione può essere compiuta solo dal curatore a beneficio di tutti i creditori concorsuali[20]. È possibile che alcuni atti compiuti dall' imprenditore l'inefficacia opera di diritto. Il tribunale quindi che affermerà l'inefficacia di tali atti con il suo provvedimento avrà soltanto valore dichiarativo.

Gli atti inefficaci di diritto sono: gli atti a titolo gratuito compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento (si tratta di atti che hanno comportato una riduzione della garanzia patrimoniale offerta ai creditori), atti traslativi (ad esempio compravendita), atti di destinazione, atti di rinunzia ad un diritto o di remissione del debito. Sono esclusi soltanto se proporzionali i regali d'uso compiuti per un adempimento morale o a scopo di pubblica utilità.

I pagamenti anticipati sono sottoposti allo stesso regime, sempre se compiuti nei due anni antecedenti alla liquidazione giudiziale, (si tratta di crediti la cui scadenza

[20] Fabiani, La concorsualità dell'azione revocatoria orinaria nel fallimento, periodico di Giurisprudenza commerciale,2013

avrebbe dovuto essere dopo la dichiarazione di fallimento o nel giorno della dichiarazione di fallimento e come tali questi debiti sarebbero stati regolati in maniera concorsuale al pari di tutti gli altri).

L'articolo 67 l.f. disciplina la revocatoria fallimentare[21], azione che può essere promossa dal curatore su autorizzazione del giudice delegato e dinanzi al tribunale fallimentare, quest'ultima e uno strumento ulteriore alla revocatoria ordinaria, stabilità nell'art 2901 del c.c.[22].

La revocatoria fallimentare è volta a ottenere, a determinate condizioni, la dichiarazione di inefficacia rispetto a creditori, "gli atti a titolo oneroso, dei

[21] Dispositivo dell'art. 67 Legge fallimentare

[22] Art 2901 revocatoria ordinaria = Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare [2652 n. 5] che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni [524, 1113], quando concorrono le seguenti condizioni:

1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.

Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito.

Non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto [1183, 1186; 67l. fall.].

pagamenti e delle garanzie" posti in essere dall' imprenditore ancora non fallito che già si trovava in uno stato di insolvenza noto o presumibile dalla controparte si fa infatti riferimento a un periodo definito sospetto[23] cioè quello in cui l'insolvenza era già in essere.

Gli atti revocabili possono essere definiti normali e anormali. I primi sono definiti tali quando sarà il curatore a dover provare il presupposto soggettivo, cioè la circostanza che il terzo conoscesse lo stato di insolvenza. Per i secondi la conoscenza dello stato di insolvenza sarà invece presunta in capo al terzo sarà quest'ultimo a dover dimostrare la prova contraria.

Sono atti esenti dalla revocatoria pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività di impresa nei termini d'uso[24], le rimesse effettuate su un conto corrente bancario che non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole la situazione finanziaria del soggetto debitore, pagamenti per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti o collaboratori, pagamenti e garanzie concesse su beni del debitore in esecuzione del piano di risanamento dell'impresa, pagamenti e garanzie concesse su beni del debitore in funzione dell'esecuzione del concordato preventivo.

[23] Cfr. Nardecchia, Il periodo sospetto nella nuova disciplina della revocatoria fallimentare, Fall,2008

[24] Cfr. Salamone, L'esenzione dall' dell'azione revocatoria fallimentare dei pagamenti di beni e servizi effettuati nell' esercizio dell'attività d' impresa nei termini d' uso, BBTC,2008,

L'azione di revocatoria fallimentare può essere espletata qualora non siano dei corsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento[25] o comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto.

Il compito del curatore è quello di rivolgersi al tribunale avvalendosi dell'azione revocatoria fallimentare per neutralizzare gli effetti negativi che ha prodotto l'atto realizzato dal debitore.

Per i contratti che hanno già trovato totale esecuzione, come abbiamo definito in precedenza, è possibile esperire un'azione di revocatoria, per i contratti non del tutto eseguiti o comunque non compiuti integralmente il legislatore li definisce contratti pendenti e sarà interesse del curatore svincolarsi o meno da tale impegno contrattuale qualora lo ritenga opportuno.

L'interesse della curatela sarà quello di potersi svincolare dai contratti assunti dal soggetto debitore, ciò è assicurato dalla regola generale la quale disciplina che i contratti pendenti al momento della dichiarazione di fallimento sono sospesi. Il curatore, infatti, potrà non adempiere agli obblighi previsti al contratto, senza incorrere in alcuna sanzione, tale sospensione perdurerà fino a quando il curatore non decida di subentrare nel contratto.

[25] termine inapplicabile alla revocatoria ordinaria, perché soggetta alla sola disciplina del Codice civile, da Cass: 4-4-2017, n. 8680

La prosecuzione del contratto da parte del curatore avviene quando lo ritenga più conveniente, tale disposizione deve essere autorizzata dal comitato dei creditori[26], rimarrà poi una discrezionalità del curatore decidere come agire nei confronti del contratto.

Il terzo resterà ad aspettare la decisione del curatore, con l'unica possibilità di costituirlo in mora, richiedendo al giudice delegato di assegnargli un tempo (massimo 60 giorni), dal quale il contratto si intenderà sciolto.

Qualora il curatore ritenga opportuno proseguire il contratto l'assunzione dei debiti verso il terzo sarà carico della massa come tali prededucibili e non saranno saldati in moneta fallimentare.

Quando invece il curatore non ritenga più conveniente l'impegno contrattuale assunto dal soggetto debitore, potrà scioglierlo senza l'autorizzazione dei creditori bastando la sua mera inerzia. Qualora il terzo già avesse adempiuto a una parte della sua prestazione, avrà diritto a far valere il suo credito nel passivo, che sarà recuperato con la moneta fallimentare.

Spesso accade che venga autorizzata la prosecuzione dell'impresa dell'imprenditore soggetto a liquidazione giudiziale, i contratti pendenti in quel caso proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderne l'esecuzione o non decida per lo scioglimento. L'effetto immediato è la prosecuzione ed efficacia dei

[26] Cfr. Inzitari, Sospensione del contratto per sopravvento fallimento ed incerti poteri autorizzativi del comitato dei creditori, Dfall,2007,I.

contatti, il curatore dovrà adempiervi integralmente, fatta salva la possibilità del curatore di sciogliere discrezionalmente di sciogliere il contratto o optare per una sospensione.

2) LA PROCEDURA

2.1) Accertamento dello stato passivo ed eventuali impugnazioni che possono essere messe in atto dai creditori ai quali è stata respinta la domanda di ammissione al passivo.

La piena attività procedimentale inizia con la vera e propria consegna dei beni da parte del soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale al curatore, il quale inizierà a redigere la massa attiva, mediante un processo verbale in doppio originale dell'inventario[27].

Questa attività inizia con la presenza sia del soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale che a comitato dei creditori al primo verrà chiesto se oltre ai beni che già sono a conoscenza del curatore siano altri beni da comprendere nell'inventario. Nel caso in cui ci fossero e non vengano compresi nell'inventario, il fallito sarà soggetto a rilevanza penale. Qualora ci fossero beni mobili e immobili, la sentenza dichiarativa di fallimento dovrà essere trascritta anche nei pubblici registri.

La vera attività del curatore è quella di iniziare a tracciare quali sono i debiti che l'impresa ha contratto sulla base delle scritture contabili e su ciò che potrà desumere da un colloquio (non formale) con il fallito compilerà in ultima analisi un elenco

[27] Come definisce la Cassazione il 03/04/2008 numero 8515 l'inventario ha funzione" ricognitiva e descrittiva di detti beni e non anche costitutiva del vincolo direttamente derivante dalla dichiarazione di fallimento"

dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazioni, su cose in possesso o della disponibilità del soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale. Nel caso in cui il fallito non avesse redatto nell'ultimo anno il bilancio spetterà al curatore redimerlo e aggiornare il possibile elenco dei creditori.

Il curatore inizierà ad attivarsi definendo la massa passiva, cioè coloro che effettivamente hanno diritto sui beni compresi nell'inventario, il compito del curatore in questa fase sarà quello di comunicare a chiunque vanti pretese concorsuali di partecipare al concorso depositando la domanda presso il tribunale le date dell'adunanza dei creditori in cui verranno esaminati lo stato passivo e le domande, ogni altra informazione utile per presentare la domanda.

La domanda verrà proposta con ricorso e deve essere presentata: "30 giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo[28]" tale domanda avrà a tutti gli effetti la natura di domanda giudiziale.[29]

Il ricorso dovrà indicare a pena di inammissibilità, i seguenti punti: l'indicazione della procedura cui si intende partecipare, l'indicazione delle generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale l'oggetto, l'eventuale titolo di prelazione, le ragioni di fatto e di diritto che supportano la pretesa, i documenti significativi a

[28]Da: https://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2019/07/09/liquidazione-giudiziale-accertamento-passivo

[29] Cass.9-7-2005 n.14471 avendo natura i domanda giudiziale, il ricorso sarà interruttivo della prescrizione sino al momento della cessazione o della revoca del fallimento.

sostegno della propria pretesa. La domanda potrà essere presentata da chiunque vanti una pretesa nei confronti del soggetto fallito anche se non gli sia stato comunicato dal curatore.

Una volta ricevute le domande, il curatore farà un vero e proprio progetto di Stato passivo nel quale verranno definiti in separati elenchi creditori e titolari di diritti su beni. Una volta definito il progetto di Stato passivo da parte del curatore verrà fissata l'udienza di verifica della sentenza dichiarativa di fallimento nella quale possono partecipare tutti gli interessati, per questo definita adunanza dei creditori. Il giudice delegato esamina tutte le domande alla luce delle conclusioni del curatore e con decreto motivato deciderà se la domanda sia inammissibile, qualora non sia entro i termini o perché priva di elementi necessari, respingendola se non ci fosse fondamento, se ammetterla oppure ammetterla solo in parte, ammettendola con riserva al verificarsi di un determinato evento che determinerà la definitiva ammissione o esclusione dalla domanda.

Definito l'esame, il giudice delegato renderà esecutivo con decreto depositato in cancelleria lo stato passivo, sarà poi compito del curatore comunicare l'accaduto a tutti coloro che hanno proposto la domanda. È possibile che possano esserci contestazioni dello Stato passivo ed entro 90 giorni dalla comunicazione del decreto esecutivo potrà essere proposto ricorso[30]. Il decreto può essere impugnato:

[30] Pagni, L'accertamento del passivo nella riforma della legge fallimentare, Ftl,2006.

- per opposizione: la contestazione fatta dal chi si è visto respingere[31] in tutto in parte la propria domanda;
- impugnazione[32]: contestare la domanda di un altro creditore concorrente qualora se ne abbia interesse;
- revocazione: altro mezzo di impugnazione proponibile qualora siano decorsi i termini per la proposizione dell'opposizione o dell'impugnazione.

Il tribunale poi deciderà con decreto motivato contro il quale è possibile a sua volta proporre ricorso in Cassazione.

Le modifiche apportate dal nuovo codice come suggerisce Fabrizio Di Marzio sono quelle di "assicurare maggiore rapidità snellezza e concentrazione della procedura[33]". Le misure proposte sono il potenziamento del profilo telematico nella presentazione della domanda, un controllo specifico sull'ammissibilità nella proposizione delle domande tardive, quelle proposte cioè dopo il termine dei 30 giorni prima dell'udienza di verifica dello Stato passivo ma non oltre il termine di 12 mesi dopo il deposito del decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo, forme semplificate per le domande di minor valore o complessità.

[31] Lucio Lanfranchi, La verificazione del passivo nel fallimento, Giuffrè, Milano,1979
[32] Tarzia, L'impugnazione dei crediti ammessi, Fall, 1990
[33] Di Marzio Fabrizio, La riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza osservazioni sulla legge delega, Pratica professionale, Giuffrè editore, Varese. (Riforma speciale l.n.15/2017)

2.2) Atto di preparazione del' attività liquidataria da parte del curatore: analisi del programma di liquidazione dell'attivo per i crediti insinuati nel passivo della procedura.

Il rendiconto e la ripartizione dell'attivo sono disciplinati nel Capo V del Titolo V del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza e disciplinano sostanzialmente quanto previsto dagli artt. 110-117 della L.F. Le modifiche apportate dal nuovo codice su questo nuovo tema sono ridotte rispetto a quanto è emerso nella parte che disciplina l'emersione anticipata della crisi e le procedure di allerta.

Alla liquidazione dell'attivo entrano a far parte i beni rinvenuti nel patrimonio del debitore, i diritti derivanti dai rapporti giuridici facenti capo al fallito, le possibili pretese esterne al patrimonio del debitore ma spettanti alla curatela come, ad esempio, quelle conseguenti all'esercizio vittorioso della revocatoria fallimentare.

Art 220 del nuovo codice disciplina il progetto di ripartizione, affidando maggior autonomia al curatore nel comunicare direttamente ai creditori il piano.

L'art. 213 del Codice disciplina innanzitutto il programma di liquidazione che rappresenta l'atto di preparazione dell'attività liquidatoria da parte del curatore è un atto posto ad indirizzare modalità e termini previsti per la realizzazione dell'attivo.

Come definisce l'art 213 del codice "entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa

dell'apertura della liquidazione giudiziale, il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori[34]".

L'approvazione del programma di liquidazione è riservata al comitato dei creditori[35]senza la verifica preliminare del giudice delegato, mentre il giudice delegato controllerà la legittimità formale[36] l'esecuzione degli atti adesso conformi intervenendo solo in caso di reclamo da parte del creditore con evidente velocizzazione di questa fase distributiva.

Il riparto delle somme è possibile solo se il passivo accertato permette una distribuzione che viene definita: "apprezzabile[37]", il curatore ogni quattro mesi dal decreto di accertamento dello stato passivo, deve definire le somme che possono essere distribuite dietro una garanzia di fideiussione autonoma, irrevocabile ed escutibile a prima richiesta. I creditori possono presentare reclamo entro 15 giorni dalla comunicazione, decorsi i quali il giudice delegato dichiarerà esecutivo il progetto di ripartizione. In caso di reclami il progetto è ugualmente esecutivo, tenendo conto dei relativi accantonamenti. L'articolo 220 del codice dispone anche che qualora ci fossero delle somme disponibili da ripartire, il mancato rispetto

[34]DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019.Nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza art 213 comma 1

[35]Esposito, Riflessioni in tema di approvazione parziale del programma di liquidazione e autorizzazione degli atti a esso conformi, Fall,2008

[36] Bozza, L'approvazione del piano di liquidazione e l'autorizzazione degli atti ad esso conformi Fall, 2008

[37] Roberto Marcianesi, La liquidazione giudiziale, commissione procedure concorsuali. Da: https://www.odcec.mi.it/docs/default-source/quaderni/n-81---la- liquidazionegiudiziale.

dell'obbligo di presentazione di un progetto di ripartizione costituisce giusta causa di revoca del curatore.

L'obiettivo del nuovo codice è quello di massima trasparenza ed efficienza delle operazioni di liquidazione dell'attivo caratterizzati:

1. “Dall'introduzione di sistemi informativi e di vigilanza della gestione liquidatoria caratterizzata da trasparenza, pubblicità e obblighi di rendicontazione.
2. Misure volte a garantire al debitore diritti di informazione, accesso e partecipazione.
3. Garantendo la competitività delle operazioni di liquidazione nell'ambito del cosiddetto mercato unitario telematico nazionale vendite[38]”.

Quest'ultimo punto e caratterizzato dalla presenza di un ente che certifichi la probabilità ragionevole di soddisfazione dei crediti insinuati nel passivo di ciascuna procedura aderenti al sistema, la presenza di un operatore del sistema di regolamento e di compensazione, il riconoscimento ai creditori che lo richiedano di un titolo che li abiliti a prendere parte alla vendita di beni in misura proporzionale al soddisfacimento del loro credito. Importante risulta anche la presenza di sistemi informativi e di vigilanza sulla gestione liquidatoria capaci di rendere disponibili le

[38] Di Marzio Fabrizio, La riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza osservazioni sulla legge delega, Pratica professionale, Giuffrè editore, Varese. (Riforma speciale l.n.15/2017)

informazioni sulle attività e decisione assunte dai responsabili. L'innovazione più importante risulta essere quella volta garantire al debitore i diritti di informazione e di accesso e partecipazione.

2.3) Ordine di distribuzione dell'attivo ottenuto dall'esito dell'attività di liquidazione e definizione del rendiconto che il curatore dovrà presentare dell'attività di gestione.

La soddisfazione dei creditori avviene nel momento in cui diventa effettiva la ripartizione tra essi del denaro ottenuto dall'attività di liquidazione; questa fase può sembrare apparentemente semplice poiché consiste nella pura distribuzione del denaro. Quanto finora descritto si complica perché si impedisce di considerare i crediti tutti sullo stesso piano, imponendo di tener conto dell'ordine o rango.

Altro ordine da seguire e quello che il legislatore ha imposto attraverso cui la liquidazione dell'attivo, debba avvenire attraverso riparti parziali, non attendendo che si concluda la fase di accertamento del passivo e quindi di liquidazione dell'attivo.

La prima regola generare da seguire è il principio della par condicio creditorum, principio che è destinato ad operare esclusivamente all'interno di creditori aventi lo stesso rango; ciò comporta che i creditori di rango più basso troveranno soddisfazione solo se primariamente i creditori con rango più alto avranno trovato integrale soddisfazione.

L'ordine di distribuzione delle somme viene definito nell'articolo 221 del codice della crisi d'impresa definendo come ordine:

1) Pagamento dei crediti prededucibili;

2) pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge
3) pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi sia stato ammesso, compresi i creditori indicati dal numero 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui essi siano rimasti non soddisfatti dal relativo realizzo;
4) per il pagamento dei crediti postergati."[39]

Per crediti prededucibili si intendono quelli sorti in occasione della funzione della procedura concorsuale quale ad esempio quelli dovuti per la procedura compreso il compenso del curatore per l'opera prestata all'interno della procedura, quelli relativi ai cosiddetti debiti della massa, quelli cioè non accumulati dal fallito e quindi precedenti al fallimento, bensì contratti dal curatore. Tra i crediti prededucibili troviamo anche il caso di quelli dovuti per la conservazione di procedure, sorti in occasione o in funzione di un'altra procedura concorsuale.

Una volta accertati, saranno soddisfatti non solo per il capitale ma anche per le spese e per gli interessi fino al giorno del pagamento, essendo preferiti hanno maggiori probabilità che possano essere pagati per l'intero. Questa condizione è limitata dalla possibilità di attingere al ricavato della liquidazione se nella massa attiva vi siano

[39] DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019. Nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. art 221

beni oggetto di pegno ed ipoteca. Tale vincolo è rappresentato da garanzie reali non può essere superato da crediti prededucibili, di conseguenza il ricavato ottenuto dalla liquidazione di quei beni soggetti a pegno o ipoteca dovrà essere destinato ai creditori garantiti[40]; può accadere che nonostante crediti prededucibili abbiano buone probabilità di essere soddisfatti per l'intero, ciò potrebbe venir meno qualora l'attivo risultasse insufficiente a soddisfarli, questo fa sì che fra i crediti prededucibili, pur essendo preferiti nel concorso agli altri crediti, si apra un concorso sostanziale per cui si parla di "concorso nel concorso".

I creditori ammessi tardivamente concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione in proporzione al rispettivo credito, salvo la possibilità di ottenere le quote loro spettanti dalle precedenti ripartizioni se sono assistiti da cause di prelazione o se il ritardo non è dipeso da cause a loro imputabili.

Il programma di liquidazione è trasmesso al Giudice delegato e sottoposto alla approvazione del comitato dei creditori.

Come abbiamo avuto modo di anticipare in precedenza le ripartizioni parziali non possono superare l'80% delle somme da ripartire, devono essere depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato le quote assegnate: ai creditori ammessi con riserva, creditori opponenti a favore dei quali sono state disposte misure cautelari, ai creditori opponenti la cui domanda stata accolta quando la sentenza non era passata

[40] Balestra, Brevi note sui crediti prededucibili e i crediti ipotecari pignoratizi, Fall,2017

in giudicato, ai creditori nei cui confronti sono stati proposti i giudizi di impugnazione e di revocazione.

Devono essere trattenute anche le somme per soddisfare il compenso del curatore e ogni altro compenso prededucibile e le somme ricevute dalla procedura per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi che non sono ancora passati in giudicato.

Alla fine dei riparti parziali si procederà al completamento della liquidazione dell'attivo, a questo punto il curatore dovrà presentare il rendiconto sia contabile che delle attività di gestione compiute e lo presenterà al giudice delegato.

Il giudice poi depositerà il conto in cancelleria e fisserà l'udienza che non può essere tenuta prima che siano decorsi 15 giorni dalla comunicazione del rendiconto a tutti i creditori. Il curatore, nel frattempo, darà comunicazione al debitore e i creditori, i quali possono presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino a cinque giorni prima dell'udienza.

"Le osservazioni del rendiconto, non devono essere concrete, specifiche e circostanziate, non richiedono l'assistenza del legale e sono da comunicare telematicamente all' indirizzo pec della procedura precedentemente indicato dal curatore nell' avviso di cui all'articolo 200 del nuovo codice[41]" cioè ai creditori che

[41] Roberto Marcianesi, La liquidazione giudiziale, commissione procedure concorsuali. Da: https://www.odcec.mi.it/docs/default-source/quaderni/n-81---la- liquidazionegiudiziale

risultavano essere creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore.

In caso di contestazione il collegio deve consultare le parti nel procedimento, cosa già prevista nei casi di impugnazione di reclami contro i decreti del giudice delegato e del tribunale contro gli atti e le omissioni del curatore o del comitato dei creditori. Se non dovessero sorgere contestazioni il giudice dedicato approva il conto con un decreto del tribunale reclamabile in Corte d'appello.

Una volta approvato il conto e liquidato il curatore, il giudice delegato, sentite le proposte del curatore, procede al riparto finale. Questo atto rimane esclusiva competenza del giudice delegato, vengono distribuiti anche gli accantonamenti fatti in precedenza se la condizione, ad esempio, non si è ancora verificata la somma è depositata nei modi stabiliti dal giudice delegato poiché verificatisi gli eventi possa essere versata ai creditori cui spetta tale riparto. Il giudice delegato può predisporre nel rispetto delle cause di prelazione che ai singoli creditori venga assegnato nelle modalità e nelle somme ad esse spettanti credito imposta del debitore che non li ha ancora rimborsati.

Qualora i riparti destinati ad alcuni creditori non fossero stati incassati, le somme saranno depositate su un conto corrente ed esigibili nel termine di cinque anni dai creditori stessi, o in caso di inerzia dagli altri creditori non soddisfatti che nel frattempo avessero fatto domanda. In mancanza di tali richieste le somme saranno riversate dal depositario a favore del bilancio dello Stato.

2.4) Chiusura della procedura di liquidazione giudiziale e le varie modalità che possono essere intraprese per la cessazione della procedura.

La cessazione della procedura di liquidazione giudiziale rientra nel Capo VI del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Questa fase è successiva alla fase delle ripartizioni finali dell'attivo; i tempi di chiusura della procedura sono indicati nella "legge delega n. 155/2017 art.7, comma 10"[42] il cui obiettivo è di accelerare le operazioni di chiusura della procedura di liquidazione.

- Il primo punto, fa riferimento all'affidamento della fase di riparto al curatore (fatta salva la facoltà degli interessati di porre opposizione al giudice)
- Il secondo punto, fa riferimento alle misure che attengono l'integrazione della disciplina della chiusura della procedura in pendenza di procedimenti giudiziari, si attiene a tutti quei processi dei quali fa parte il curatore (es: le azioni per l'esercizio dei diritti derivanti dalla liquidazione giudiziale ed alle procedure esecutive nonché le azioni cautelari cui obiettivo è ottenere decisioni favorevoli conseguite dalla liquidazione giudiziale).

Il curatore in questi casi conserva la legittimazione processuale per tutti i gradi di giudizio, con il decreto di chiusura in pendenza di procedimenti giudiziali il tribunale dispone sulle modalità del rendiconto e del riparto da realizzarsi in ragione

[42] legge delega n. 155/2017 art.7, comma 10, Delega al governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Da: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/10/30/17G00170/sg

di tali giudizi; qualora questi procedimenti avessero esito favorevole al curatore spetterebbe un compenso per l'ulteriore attivo realizzato.

I casi di chiusura sono esposti nell'art 233 del nuovo codice della crisi d'impresa[43]

- In caso di mancanza di domande di ammissione allo stato passivo entro il termine della sentenza di apertura, in questo caso la procedura non avrebbe motivo di esistere
- quando vi sia stata la soddisfazione di tutti i creditori e siano stati pagati i crediti prededucibili e non vi è ragione di proseguire l'attività di liquidazione del patrimonio del fallito
- quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo e quindi non resta più nulla da liquidare e ripartire
- quando manchi l'attivo sufficiente a far fronte, seppure in parte, non solo ai crediti concorsuali ma persino a quelli prededucibili e alle stesse spese di procedura tale prosecuzione della procedura non solo sarebbe inutile, ma anche dannosa generando ulteriori spese che non potrebbero essere pagate

In questi casi la chiusura di fallimento avverrà per opera del tribunale, il quale su istanza del curatore o del fallito[44] emanerà un decreto di chiusura motivato. Contro

[43] DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019. Nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. art 233 e seguenti
[44] Cass. 13-1-2010 n.395; Cass.22-10-2007

tale decreto è ammesso reclamo, il decreto di chiusura acquista efficacia quando è trascorso il termine per il reclamo senza che questo sia stato proposto.

Gli effetti di tale decreto sono notevoli: con la chiusura cessano gli effetti della procedura di liquidazione giudiziale sul patrimonio del debitore e le conseguenti incapacità personali decadono come gli organi preposti alla procedura stessa; il fallito potrà proseguire nei rapporti giuridici preesistenti che non si siano sciolti.

I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per il capitale e interessi, potranno tornare ad agire individualmente per la parte del loro credito eventualmente non soddisfatta nella procedura di liquidazione giudiziale.

È possibile che una volta che sia stato chiuso il fallimento, entro un termine massimo di 5 anni, quest'ultimo possa essere riaperto. La sentenza di riapertura è ordinata dal tribunale su istanza del debitore o di qualunque creditore; questo perché potrebbe essere utile per regolare crediti concorrenti che non avevano trovato soddisfazione nella chiusura precedente, e nel frattempo si fosse ricreata la possibilità di nuove ripartizioni, in particolare quando nel patrimonio del debitore siano affluite nuove attività in misura tale, da rendere utile il provvedimento e sia possibile pagare almeno il 10% ai creditori vecchi e nuovi.

2.5) Analisi delle condizioni che rendono possibile il processo di liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti: gli effetti dell'esdebitazione.

Le condizioni e il procedimento della esdebitazione nella liquidazione vengono esposte nel capo 10 sezione uno nello specifico nell'art 278 comma 1 del nuovo codice della crisi d'impresa e viene enunciato cosa si intende per esdebitazione: "l'esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito della procedura concorsuale che prevede la liquidazione dei beni"[45].

Ciò che emerge in questo nuovo assetto del diritto della crisi d'impresa è l'attenzione che viene rivolta la figura del debitore. Come definisce Fabrizio Di Marzio: "non soltanto la cancellazione dei termini infamanti come fallimento e di trattamenti egualmente diffamatori e pregiudizievoli per taluni diritti fondamentali, ma anche per il riconoscimento della possibilità di liberazione dei debiti: l'esdebitazione."[46]

Quindi con questo effetto si assiste a una piena liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti, tale beneficio comporta l'obbligo di pagamento dei debiti ove entro il quadriennio dall'esdebitazione sopravvengono

[45] DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019. Nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. art 278

[46]Fabrizio Di Marzio, Obbligazione, insolvenza, impresa. Giuffrè Francis Lefebvre, Milano 2019

rilevanti utilità, diverse dai finanziamenti ricevuti, tali da permettere il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore del 10%.

Le condizioni affinché possa essere possibile il beneficio dell'azione di esdebitazione sono:

a) Non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività di impresa, salvo che per essi si sia intervenuta la riabilitazione.
b) Non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e dell'attivo degli affari o fatto ricorso ad abuso al credito;
c) non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
d) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione;
e) non abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte."[47]

Quanto finora esposto nasce dall'idea di fondo che il soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale possa rincominciare una nuova attività e possa rilevarsi utile

[47] DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019. Nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. art 280

per l'intero circuito economico solamente qualora si sia valutata la sua onestà e meritevolezza, e di conseguenza abbia tenuto comportamenti collaborativi con gli organi della procedura e non risulti aver tenuto nel passato condotte che vadano ad escludere la sua onestà, o comunque la sua meritevolezza.

La legge però concede tale beneficio a condizione che all'esito della procedura, i creditori concorsuali risultino soddisfatti almeno in parte non potendo altrimenti il tribunale accogliere il ricorso.

La procedura di esdebitazione può operare soltanto a favore di persone fisiche che ne facciano apposita istanza con ricorso presentandolo in sede di chiusura del fallimento o entro un anno dopo il relativo decreto.[48]

Il decreto del tribunale viene comunicato agli organi della procedura, al pubblico ministero, al debitore e ai creditori ammessi al passivo non integralmente soddisfatti, i quali possono porre reclamo entro 30 giorni con le formalità previste dal codice della crisi d'impresa.

Restano esclusi dall'effetto esdebitativo sia le obbligazioni estranee all'esercizio di impresa, sia quelle derivanti da illecito extracontrattuale o da sanzione penale o amministrativa, rimanendo inoltre salvi i diritti dei creditori del fallito nei confronti dei coobbligati o fideiussori del debitore, ovvero nei confronti degli obbligati in via di regresso.

[48] Castagnola, introdotto il principio del contraddittorio nel procedimento di esdebitazione successivo a chiusura del fallimento, RDProc,2009

L'esdebitazione inoltre non produce effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie anche se a posteriori alla chiusura della dichiarazione giudiziale. Quando dall'esito dei già menzionati giudizi e operazioni deriva un maggior riparto a favore dei creditori, l'esdebitazione ha effetto solo per la parte definitivamente non soddisfatta.

3) IL CURATORE FALLIMENTARE

3.1) Soggetti che possono concorrere al ruolo di curatore, i requisiti necessari di onorabilità e professionalità per svolgere tale compito e l'accettazione della nomina da parte dell'organo di gestione.

Con la sentenza dichiarativa di fallimento si dà inizio alla procedura liquidataria, a tal proposito, il tribunale nomina due importanti organi: il giudice delegato e il curatore ma può anche, sorvegliando il compimento della procedura, revocarli o sostituirli per giustificati motivi.

Alla luce di quanto finora esposto nel presente da elaborato, verrà analizzata la figura del curatore come colui il quale amministra il patrimonio fallimentare sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, ed ha qualità di pubblico ufficiale, un organo pubblico che "agisce per la realizzazione dei fini che sono propri al fallimento"[49].

L'art. 125 del nuovo codice della crisi d'impresa definisce la nomina del curatore, con il quale si specifica nel primo comma che nominato con la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, tenendo conto di quelli che sono gli art. 356 e 358 del nuovo codice.

[49] Andrea Torrente, Pietro Schlesinger, Manuale di diritto privato, decima edizione, Giuffrè Editore, Milano

Dal punto di vista del soggetto, secondo quanto stabilito dalla legge, la figura del curatore deve essere un professionista abilitato scelto negli albi professionali degli avvocati, procuratori, dottori commercialisti.

L'art 356 definisce: "L'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza."[50]

Nel primo comma viene specificato che presso il Ministero della giustizia si trova un albo dei soggetti, destinati a svolgere, su incarico del tribunale la funzione di curatore, commissario giudiziale o liquidatore (il commissario giudiziale, è una figura che per lo più si trova fra i percorsi giudiziari alternativi quali ad esempio: il concordato preventivo) nelle procedure previste nel codice della crisi d'impresa. Il compito prevalente del Ministero della giustizia si manifesta attraverso un'attenta vigilanza sull'attività degli iscritti all'albo.

L'intento del legislatore è quello di garantire alla procedura liquidataria" le conoscenze tecniche necessarie al fine di una più proficua liquidazione del patrimonio, e lo fa attraverso l'inserimento della curatela, che per sua natura è affidata ad esperti in ambito economico, ragionieristico ed aziendale"[51]

[50] DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019. Nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. art 356

[51] Da: http://www.contabilita-pubblica.it/ARCHIVIO_2021/Dottrina/Landolfi.pdf

Nel secondo comma definisce che: possono ottenere l'iscrizione i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art 358 comma 1 lettera a), b) e c) che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno quattro procedure negli ultimi quattro anni curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali. Una delle condizioni per il mantenimento dell'iscrizione è anche un aggiornamento biennale.

"Costituisce requisito per l'iscrizione all'albo il possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

a) non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo "2382 del Codice civile;"[52]

b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

c) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

[52] Art 2382 del Codice civile stabilisce che: Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice civile o nel presente codice;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

d) non avere riportato negli ultimi cinque anni una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali."[53]

Con decreto del ministero della giustizia vengono definite:

a) le modalità di iscrizione all'albo di cui all'articolo 356
b) le modalità di sospensione e cancellazione dal medesimo albo
c) le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del ministero della giustizia.

Con tale decreto viene inoltre definito il contributo che deve essere versato per l'iscrizione e il mantenimento, tenendo conto delle spese per la realizzazione, sviluppo e aggiornamento dell'albo.

[53] DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019. Nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. art 356 comma 3

L'articolo 358 del nuovo codice della crisi d'impresa definisce i requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure; sono chiamati a svolgere la funzione di curatore, commissario giudiziale e liquidatore:

a) gli iscritti agli albi degli avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
b) gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera a), e, in tal caso all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;
c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.[54]

Non possono essere invece nominati curatori commissario giudiziale o liquidatore, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, il convivente di fatto, i parenti e gli affini entro il quarto grado del debitore, i creditori di quest'ultimo e chi ha fatto parte del concorso al dissesto dell'impresa, chiunque si trovi in conflitto di interessi con la procedura.

[54] DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019. Nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. art 358 comma 1

Il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore sono nominati dall'autorità giudiziaria tenendo conto di quelle che sono le esigenze di trasparenza e turnazione nell'assegnazione degli incarichi, valutando l'esperienza richiesta dalla natura ed all'oggetto dello specifico incarico.

L'art. 126 del nuovo codice della crisi d' impresa stabilisce che entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina, il curatore deve far pervenire alla cancelleria la propria accettazione.

L'accettazione della nomina può essere anche tacita, poiché potrebbe derivare da atti compiuti dal curatore prima della sua accettazione dell'incarico, come ad esempio l'intervento del curatore all'apposizione dei sigilli o all'esercizio di altri atti di ufficio. Nella pratica comune questo atto formale di accettazione viene visto più come un "onere" che un "obbligo", rimane però importante l'accettazione formale poiché permette di evitare motivi di interpretazione della norma in senso restrittivo che possono portare alla revoca del ruolo di curatore. Infatti, è proprio il ruolo di "curatore diligente" che verrebbe a mancare nel caso in cui non si procedesse all' accettazione formale, infatti la qualifica di diligente si inizia ad acquisire proprio da queste formalità iniziali.

Nella pratica, la partecipazione della nomina avviene con la comunicazione dell'estratto della sentenza dichiarativa di fallimento da parte del cancelliere, il quale si fa rilasciare una copia della sentenza, con una dichiarazione contemporanea di presa visione di accettazione o rinuncia.

“La comunicazione può avvenire anche tramite notifica da parte dell'ufficiale giudiziario sempre dell'estratto nella sentenza dichiarativa di fallimento. In quest’ ultimo caso, l'accettazione avviene con una dichiarazione rivolta al giudice delegato e consegnata in cancelleria.”[55].

[55] Da: https://www.studiolegaleriva.it/public/funzionicuratorefallimentare

3.2) Descrizione delle funzioni amministrative e di pubblico ufficiale del curatore, con l'ausilio dei suoi delegati e coadiutori nella gestione della procedura liquidataria.

Alla luce di quanto finora descritto è importante sottolineare che il curatore, per quanto concerne l'esercizio delle sue funzioni è un pubblico ufficiale.

Il riferimento normativo stabilisce nell'art 128 la gestione della procedura, infatti, l'amministrazione del patrimonio e tutte le operazioni vengono svolte dal curatore sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori; il curatore non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato.

Il curatore non svolge il ruolo di avvocato, ma può assumere il ruolo del difensore qualora in possesso della qualifica necessaria nei giudizi davanti al giudice tributario quando ciò è funzionale al risparmio per la massa. Come abbiamo avuto modo di vedere lungo questo percorso la curatela è l'organo della procedura fallimentare che è in grado di conoscere valutare la realtà dell'impresa fallita nelle sue diverse sfumature e rappresenta all'esterno l'intero ufficio fallimentare.

Il curatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio e può delegare ad altri specifiche operazioni a dei coadiutori, sotto l'autorizzazione del comitato dei creditori, l'onere per il compenso del delegato e coadiutore scelto dal curatore, è liquidato dal giudice e detratto dal compenso del curatore.

L'atto di nomina del delegato deve contenere: l'indicazione del nome del delegato e le attribuzioni assegnate, sarà poi il curatore a scegliere il soggetto più idoneo allo

svolgimento dell'incarico. Il delegato deve agire con diligenza in virtù del suo incarico seguendo le specifiche istruzioni impartite dal curatore, "il delegato quindi non è un mero ausiliario del curatore, ma un vero e proprio sostituto ed è pertanto da ritenersi per tali compiti un pubblico ufficiale"[56]. Pertanto, il curatore vigilando sull'operato del delegato può decidere a sua discrezione di revocarlo nel momento in cui lo ritenga necessario. "Il delegato risponde personalmente di eventuali illeciti dannosi commessi nell'esercizio delle sue funzioni assegnate. La responsabilità si estende al curatore qualora sussista alternativamente una culpa in eligendo o una culpa in vigilando".[57]

- *La locuzione culpa in eligendo è in particolare colpa nella scelta. Ai committenti (in questo caso il curatore) si imputa la responsabilità dei danni arrecati dai loro dipendenti a terzi, a causa della cattiva scelta dei loro collaboratori.*
- *La culpa in vigilando, espressione latina traducibile con "colpa nella vigilanza", è in diritto la colpa conseguente alla mancata sorveglianza nei*

[56] Paolo Flavio Mondini, DE JURE: IL RUOLO DEL CURATORE NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE. AUTONOMIA E PERSONALITÀ NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI. Fonte: Banca Borsa Titoli di Credito, fasc.2, 1° APRILE 2015, pag. 215
Da: file:///C:/Users/HP/Desktop/Stampa%20DeJure.pdf

[57] Paolo Flavio Mondini, DE JURE: IL RUOLO DEL CURATORE NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE. AUTONOMIA E PERSONALITÀ NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI. Fonte: Banca Borsa Titoli di Credito, fasc.2, 1° APRILE 2015, pag. 215
Da: file:///C:/Users/HP/Desktop/Stampa%20DeJure.pdf

casi in cui quest'ultima rientri espressamente nei propri doveri di responsabilità oggettiva.

Può accadere che il comitato dei creditori neghi l'autorizzazione a delegare un altro soggetto e pretenda che sia il curatore a svolgere personalmente le funzioni, questo accade quando è giustificato da uno specifico interesse alla gestione unitaria della procedura che il frazionamento non consentirebbe di perseguire.

Diversa è la figura del coadiutore, il quale non sostituisce ma affianca il curatore per lo svolgimento delle sue mansioni che richiedono specifiche competenze tecniche, la sua attività è puramente integrativa e consente al curatore di svolgere più velocemente le sue funzioni, come per il delegato l'atto di nomina è accompagnato dall' autorizzazione del comitato dei creditori.

Il coadiutore opera sotto la responsabilità del curatore, in caso di revoca del coadiutore quest'ultima spetta al giudice delegato invece che al curatore (che lo ha nominato). Ciò viene spiegato sulla base "della qualifica di ausiliario del giudice che la giurisprudenza attribuisce al coadiutore"[58]; il compenso è a carico della massa fallimentare su proposta del curatore e liquidato dal giudice delegato di questo se ne terrà conto ai fini della liquidazione del compenso del curatore.

[58] Paolo Flavio Mondini, DE JURE: IL RUOLO DEL CURATORE NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE. AUTONOMIA E PERSONALITÀ NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI. Fonte: Banca Borsa Titoli di Credito, fasc.2, 1° APRILE 2015, pag. 215
Da: file:///C:/Users/HP/Desktop/Stampa%20DeJure.pdf

Il ruolo amministrativo è fondamentale nella procedura infatti: "l'attività amministrativa del curatore, comprensiva di quella cosiddetta negoziale, è solo uno dei molteplici aspetti delle funzioni del curatore all'interno della procedura, la quale, se non avesse previsto tra i suoi organi la figura del curatore inserita tra debitore e creditore tra patrimonio fallito e creditori perderebbe i contatti con la realtà economica esterna."[59]

Per attività amministrativa si intende l'acquisizione di beni, la loro custodia, la conservazione e la liquidazione, all'interno di questa attività l'autonomia del curatore è condizionato dagli ordini del giudice delegato, al quale il curatore deve rendere conto.

"Spetteranno alla curatela tutti quei compiti legati alla necessità di predisporre il piano di liquidazione, la formazione del progetto di stato passivo, le comunicazioni ai creditori e ai titolari di diritti sui beni del fallito."[60]

È importante differenziare quegli atti definiti di ordinaria e straordinaria amministrazione compiuti dal curatore, questa differenza poggia sulla diversa natura e intensità economica prodotta nella sfera patrimoniale a cui afferiscono; in generale i primi fanno riferimento a quelli che si occupano della conservazione e miglioramento del patrimonio e i secondi della diminuzione e dispersione del patrimonio.

[59] Da: https://www.studiolegaleriva.it/public/funzionicuratorefallimentare
[60] DA: https://www.consulenzalegaleitalia.it/curatore-fallimentare/

È possibile elencare tre categorie di atti del curatore:

1) atti di ordinaria amministrazione: ad esempio stipula di un contratto di locazione, di trasporto, atti finalizzati alla conservazione e custodia dei beni, tali atti sono compiuti liberamente dal curatore, il quale agisce con la diligenza richiesta dal suo incarico assoggettato solo al generale potere di controllo e vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori;
2) atti di straordinaria amministrazione: sono atti non necessari, ma utili per la liquidazione giudiziale per questo è necessario valutare la necessità o meno in quanto presentano margini di rischi superiori per il patrimonio fallimentare e pertanto possono essere effettuati dal curatore solo con l'autorizzazione del comitato dei creditori e in alcuni casi anche del giudice delegato. "In tale abito rientrano: riduzioni di crediti, transazioni, compromessi rinunzie alle liti, ricognizioni di diritti di terzi, cancellazione di ipoteche, restituzione di pegni, svincolo di cauzioni, accettazione di eredità e donazioni"[61];
3) Atti singoli particolari: atti in cui la funzione del curatore è limitata al potere di iniziativa e proposta. Sono quelli per i quali occorre un'autorizzazione

[61] Paolo Flavio Mondini, DE JURE: IL RUOLO DEL CURATORE NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE. AUTONOMIA E PERSONALITÀ NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI. Fonte: Banca Borsa Titoli di Credito, fasc.2, 1° APRILE 2015, pag. 215
Da: file:///C:/Users/HP/Desktop/Stampa%20DeJure.pdf

con decreto motivato del giudice delegato sentito il comitato dei creditori. Per alcuni atti come l'esercizio provvisorio d'impresa il tribunale ha un potere amministrativo diretto nel senso che dispone la continuazione impresa o la sua ripresa.

Ad eccezione del punto 3) "il curatore è dunque titolare in via esclusiva e in via originaria dell'attività di ordinaria e straordinaria amministrazione del patrimonio fallimentare: anche per gli atti di natura straordinaria, infatti, nonostante la previsione dell'autorizzazione di altri organi per la loro attuazione, il curatore resta l'organo competente della funzione e a lui spetta a pieno titolo la paternità dell'atto

I poteri non sono delegati dagli organi giurisdizionali, né derivati dal debitore, cui subentra, o dai creditori, nel cui interesse viene eseguita la procedura, ma originano direttamente dalla legge . Si tratta dunque di poteri propri della funzione, al cui titolare — pur in un contesto di forte privatizzazione delle procedure concorsuali — viene coerentemente attribuita la qualifica di pubblico ufficiale."[62]

In riferimento all'attività processuale del curatore la sua funzione è essenziale, l'attribuzione del potere autorizzatorio in capo a un altro organo non toglie che la paternalità e la corrispondente responsabilità degli atti resti in capo al curatore, il quale resta libero di agire liberamente anche dopo l'avvenuta autorizzazione.

[62] Paolo Flavio Mondini, DE JURE: IL RUOLO DEL CURATORE NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE. AUTONOMIA E PERSONALITÀ NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI. Fonte: Banca Borsa Titoli di Credito, fasc.2, 1 APRILE 2015, pag. 215 Da: file:///C:/Users/HP/Desktop/Stampa%20DeJure.pdf

L‘intervento del giudice delegato svolge solo il compito di verifica dei presupposti di legittimità per l’esercizio dell’azione. L’autorizzazione avviene per iscritto a stare in giudizio come attore o come convenuto e deve essere rilasciata per ogni grado di giudizio. La mancanza dell'autorizzazione provoca carenza di legittimazione processuale del curatore e “la nullità assoluta, rilevabile d’ufficio, degli atti processuali compiuti dal curatore, per insanabile difetto di legittimazione processuale.”[63]

Il curatore, seppur limitatamente ai giudizi di accertamento dei crediti in sede di verifica dello stato passivo, ha la propria capacità processuale, che gli permette di contestare un credito o un diritto reale immobiliare esprimendo il suo parere, la sua motivazione senza alcuna autorizzazione del giudice delegato.

Come esposto precedentemente il curatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio e ha la possibilità di delegare specifici compiti ad altri soggetti con l'autorizzazione del comitato dei creditori, ma per alcuni adempimenti di cui gli art. 198, 202, 203, 205 e 213 del nuovo codice della crisi d’ impresa non è possibile delegare.

Nello specifico l'art 198 fa riferimento agli elenchi dei creditori e dei titolari di diritti immobiliari o mobiliari e il bilancio; in questo articolo si fa riferimento alle informazioni e alle notizie che il curatore può raccogliere per elencare i creditori

[63] Da: https://www.studiolegaleriva.it/public/funzionicuratorefallimentare

con indicazioni dei rispettivi crediti. Questi elenchi saranno poi depositati in cancelleria, qualora il debitore non avesse presentato il bilancio dell'ultimo anno il curatore ne deve redigere uno.

L'art 202 sancisce gli effetti della domanda di ammissione allo stato passivo, questa produce effetti per tutto il corso della liquidazione giudiziale.

L'art 203 determina il progetto di Stato passivo e l'udienza di discussione, in cui il curatore deposita il progetto di stato passivo e le relative domande nella cancelleria del tribunale 15 giorni prima dell'udienza fissata, sarà quel giudice, come detto in precedenza, all'udienza fissata per l'esame dello Stato passivo a decidere su ciascuna domanda.

L'art 205 fa riferimento alle comunicazioni dell'esito del procedimento di accertamento dello Stato passivo il curatore, infatti, né da comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.

L'art 213 stabilisce il programma di liquidazione che il curatore deve disporre e sottoporre poi all'approvazione del comitato dei creditori entro 60 giorni dalla redazione dell'inventario e non oltre i 180 giorni dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale.

All'interno del Capo II vengono definiti la custodia e l'amministrazione dei beni compresi nella liquidazione giudiziale atti che devono essere compiuti dal curatore fallimentare.

Il primo atto compiuto è quello dell'apposizione di sigilli dove nello specifico nell'articolo 193 si stabilisce che: "il curatore procede all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impressa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal Codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente a loro inventario."[64]

"In considerazione della finalità cautelare dell'istituto e della sua strumentalità rispetto all'inventariazione dei beni, il Curatore può procedere immediatamente alla redazione dell'inventario senza prima apporre i sigilli. Il rischio per il Curatore è quello di eventuali responsabilità per *mala gestio*, derivanti dal mancato rinvenimento di beni di terzi in possesso del debitore al momento della dichiarazione di fallimento."[65]

Devono essere consegnate al curatore le scritture contabili, il denaro e i titoli. Il denaro viene depositato sul conto corrente della procedura mentre i titoli e altri documenti sono gestiti dal curatore personalmente o affidati a terzi con autorizzazione del giudice delegato, chiunque ne fosse interessato sei autorizzato dal curatore può esaminare le scritture contabili e gli altri documenti acquisiti dal curatore e averne la copia.

[64] DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019. Nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. art 193 comma 1

[65] Da: https://www.asterimini.org/servizi-ai-curatori/sigilli-ed-inventario/42

Il curatore qualora avesse apposto i sigilli, li rimuove, redige l'inventario nel più breve tempo possibile secondo le norme stabilite dal Codice di procedura civile e qualora lo ritenesse opportuno il curatore può nominare uno stimatore. Prima di chiudere in inventario il curatore chiede al debitore o agli amministratori della società se hanno notizia di altri beni da comprendere nell'inventario.

Con la pubblicazione della sentenza di liquidazione giudiziale viene assegnato il domicilio digitale e viene formato il fascicolo informatico della procedura, nella quale devono essere contenuti tutti gli atti provvedimenti ricorsi attinenti al procedimento, opportunamente suddivisi in sezione esclusi quelli che per ragioni di riservatezza devono essere costruiti nel fascicolo riservato.

3.3) Relazioni del curatore, dei rapporti riepilogativi che devono essere presentati fin all'inizio della procedura e gli elementi informativi acquisiti per l'analisi delle cause della crisi e dell'insolvenza

L'articolo 130 del nuovo codice della crisi d'impresa stabilisce le relazioni e rapporti di riepilogativi del curatore, infatti entro 30 giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, deve essere presentata al giudice delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli gli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore.

La relazione del curatore è l'atto più importante del fascicolo della liquidazione giudiziale e rappresenta uno degli atti più significativi della sua attività, è proprio qui che emergono le competenze e la professionalità del curatore, le sue valutazioni condizioneranno l'intera procedura nel suo svolgimento.

Tale relazione è il documento alla base dell'intera procedura e fornisce una chiara rappresentazione della realtà che il giudice delegato assumerà come fondamento delle sue future scelte direzionali; essa ha anche conseguenze ai fini della giustizia penale, infatti, una copia deve essere trasmessa al pubblico ministero per informarlo sui fatti di natura penalistica.

Nella relazione verranno esposte le cause che hanno condotto alla liquidazione giudiziale," dovrà esporre la storia della società, evidenziando soprattutto i principali accadimenti intercorsi negli ultimi esercizi, quali operazioni straordinarie di acquisizione, dismissione, fusione, scissione, cessione di azienda, cessione di

crediti, rilascio fideiussioni, ricorso al credito"[66], la condotta del fallito durante l'esercizio d'impresa, il tenore di vita privata ed eventuali responsabilità dell'imprenditore fallito tale compito richiederebbe un tempo maggiore rispetto ai 30 giorni previsti dalla norma.

Il termine dei 30 giorni è un termine perentorio, infatti un ritardo dipende dalla difficoltà di ricostruire le operazioni compiute dall'imprenditore che hanno portato all'insolvenza. Nella maggior parte dei casi la contabilità è tenuta in modo irregolare e di conseguenza non è possibile reperire i libri contabili. A tutto questo si aggiunge spesso la scarsa collaborazione dell'imprenditore sottoposto a liquidazione giudiziale. Dovrà essere fatta un'analisi comparativa dell'ultimo quinquennio per verificare l'andamento del volume d' affari, l' esposizione debitoria verso banche, fornitori, erario ciò permette di capire in quale esercizio fosse prevedibile ipotizzare il preludio , dello stato di insolvenza.

Nel momento in cui le scritture contabili risultano incomplete o inattendibili con riguardo l'operazione compiuti nei 5 anni anteriori alla presentazione della domanda di liquidazione giudiziale, il curatore può richiedere al giudice delegato di essere autorizzato ad accedere a banche dati ulteriori rispetto a quelle stabilite nell'articolo 49 e specificamente indicate nell'istanza di autorizzazione.

[66] Da: https://www.ecnews.it/contenuto-della-relazione-redatta-dal-curatore-fallimentare/

È opportuno che il curatore si informi su alcuni punti in maniera esauriente, in virtù delle possibili azioni revocatorie e simulazioni che successivamente può intraprendere:

a) sulle cause del fallimento;

b) se nel corso del fallimento o negli anni precedenti ci sono state distrazioni, occultamenti, distruzioni, dissimulazioni o dissipazioni di beni da parte del fallito;

c) se in contabilità sono state esposte o riconosciute passività inesistenti;

d) se c'è stata sottrazione, distruzione o falsificazione della contabilità o la stessa sia stata tenuta in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del volume d'affari;

e) se prima o durante la procedura fallimentare, sono stati eseguiti pagamenti a favore dei creditori in danno di altri o sono stati simulati titoli di prelazione.

Dovrà accertarsi se il fallito:

1) ha effettuato spese personali o familiari eccessive rispetto alle sue condizioni economiche;

2) ha consumato notevole parte del suo patrimonio in operazioni imprudenti o di pura sorte;

3) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento;

4) ha aggravato il proprio dissesto astenendosi dal richiedere il fallimento;

5) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un eventuale precedente concordato preventivo;

6) non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili previste dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta;

7) ha fatto ricorso al credito dissimulando il proprio dissesto;

8) ha omesso di dichiarare l'esistenza di altri beni da comprendere nell'inventario."[67]

Risulta quindi importante essere il più precisi possibile e diligenti allo scopo di evitare responsabilità di omissione e denuncia di reati da parte di pubblico ufficiale. (art 361 c.p.)

[67] Da: https://www.studiolegaleriva.it/public/funzionicuratorefallimentare

3.4) Il compenso del curatore per l'attività di gestione svolta nella procedura di liquidazione giudiziale.

In virtù dell'attività svolta dal curatore nell'intero iter procedurale della liquidazione giudiziale e anche dei vari percorsi giudiziali alternativi, egli ha diritto ad un compenso economico.

L'articolo che disciplina tale fattispecie è art 137 del nuovo codice della crisi d'impresa che definisce il compenso del curatore e le spese dovute a quest'ultimo.

L'articolo nel primo comma stabilisce che anche se la liquidazione giudiziale si è conclusa con un concordato deve essere liquidato al curatore con decreto del tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato, il compenso a lui spettante per l'attività svolta all'interno della procedura, secondo quanto stabilito dal decreto del ministero della giustizia del 25/01/2012 n.30 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 marzo 2012).

Nella liquidazione del compenso bisogna tenere conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, dell'importanza della liquidazione giudiziale, nonché della velocità con cui sono state svolte e condotte le attività della procedura; ciò è quanto stabilito dal decreto del ministero della giustizia.

Il comma 2 dell'art 137 stabilisce che: "la liquidazione del compenso è fatta dopo l'approvazione del rendiconto o in alcuni casi dopo l'esecuzione del concordato. Al curatore è dovuta anche un'integrazione del compenso per l'attività svolta fino al termine dei giudizi e delle altre operazioni di cui all'articolo 233 comma 2. E in

facoltà del tribunale accordare al curatore acconti sul compenso. Salvo che non ricorrano giustificati motivi, ogni liquidazione di acconto deve essere preceduta dalla esecuzione di un progetto di riparazione parziale."[68]

L'art 233 comma 2 fa riferimento alla fattispecie alla chiusura della procedura di liquidazione giudiziale di società di capitali, nei casi in cui:

1) si è chiusa perché dovessero mancare domande di ammissione al passivo;
2) prima che sia stata fatta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni dei creditori raggiungono l'ammontare dei crediti ammessi o questi sono stati estinti in altro modo e quindi risultano pagati tutti i debiti e le spese di prededuzione.

Il curatore convoca un'assemblea ordinaria dei soci per le deliberazioni necessarie ai fini della ripresa delle attività o della sua cessazione con richiesta scritta ad un numero di soci che rappresenti il 20% del capitale sociale.

Nel caso in cui si sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, oppure si accerta che nel corso della procedura non è possibile soddisfare neppure in parte i creditori concorsuali nei i crediti prededucibili e le spese di procedura, il curatore procede alla cancellazione dal registro delle imprese.

[68] DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019. Nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. art 356 comma 137 comma 2

Nel comma 3 dell'art 137 viene specificato che è possibile che all'interno della procedura si siano alternati più curatori. In quel caso il compenso viene stabilito con proporzionalità e viene liquidato alla fine di ogni procedura salvo eventuali acconti.

Al curatore non può essere liquidato altro compenso se non quello liquidato da tribunale, nemmeno per il rimborso spese, promesse e pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli. Nel caso ci siano più esperti il compenso è sempre stabilito in base a criteri di proporzionalità.

Il decreto del ministero della giustizia del 25/01/2012 n.30 prevede che "la determinazione del compenso sia calcolata sull'attivo realizzato e sul passivo accertato secondo determinate percentuali minime e massime, diverse per ogni scaglione di riferimento. Ulteriori poste del compenso sono determinate in caso di continuazione dell'esercizio aziendale in misura percentuale fissa sugli utili netti e sui ricavi lordi realizzati punto sono inoltre previsti rimborsi spese generali, forfettariamente determinati, e rimborso spese autorizzate."[69]

Le percentuali minime e massime stabilite per il compenso del curatore diverse per ogni scaglione sono stabilite dall'art 1 del decreto del ministero della giustizia e sono:

a) dal 12% al 14% quando l'attivo non superi i 16.227,08 euro;

[69] Da: https://www.miolegale.it/calcolo/compenso-curatore-fallimentare/

b) dal 10% al 12% sulle somme eccedenti i 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro;

c) dall'8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti i 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro;

d) dal 7% all'8% sulle somme eccedenti i 40.567,68 euro fino 81.135,38 euro;

e) dal 5,5% al 6,5% sulle somme eccedenti i 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro;

f) dal 4% al 5% sulle somme eccedenti i 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro;

g) dallo 0,90% all'1,80% sulle somme eccedenti i 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro;

h) dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano i 2.434.061,37 euro.

2. Al curatore è inoltre corrisposto, sull'ammontare del passivo accertato, un compenso supplementare dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38 euro e dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti tale cifra."[70].

Il compenso liquidato non può essere inferiore, nel suo complesso, a 811,35 €, salvo il caso in cui il curatore cessi dalla funzione prima della chiusura delle operazioni di liquidazione giudiziale.

Il compenso supplementare in virtù dell'art 1 comma 2: è calcolato sul passivo accertato:

[70]DECRETO 25 gennaio 2012, n. 30. Regolamento concernente l'adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo. Entrata in vigore del provvedimento: 27/03/2012
DA: https://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2012-03-26&task=dettaglio&numgu=72&redaz=012G0047&tmstp=1332836939944

- dal 0,19% al 0,94% fino a € 81.131,38
- dal 0,06% al 0,46% sulle somme eccedenti € 81.131,38"[71].

Nel caso in cui fosse autorizzata la continuazione dell'attività d'impresa al curatore deve essere corrisposto come definisce l'art 3: "un compenso calcolato sulla base dello 0,50% degli utili netti e dello 0,25% sul ricavi lordi conseguiti durante l'esercizio provvisorio."[72]

E 'poi stato stabilito che al curatore fallimentare spetta anche un rimborso per le spese forfettarie calcolato come il 5% e il compenso, oltre alle spese forfettarie ha diritto a un rimborso alle spese vive, debitamente documentate e riconosciute dal giudice, ed eventualmente l'indennità di missione in caso di trasferta fuori dalla residenza del curatore. La trasferta è calcolata come se si trattasse di una missione prevista per gli impiegati civili dello Stato con qualifica di primo dirigente.

[71] Da: https://www.miolegale.it/calcolo/compenso-curatore-fallimentare/
[72] Da: https://www.miolegale.it/calcolo/compenso-curatore-fallimentare/

3.5) Le possibili situazioni che possono condurre alla revoca e sostituzione del curatore e chi può far valere tale pretesa.

Uno dei poteri che sono di competenza del tribunale concorsuale che ha dichiarato l'apertura della procedura concorsuale sono, oltre la nomina degli organi della procedura, anche la revoca e la sostituzione di questi ultimi.

Le disposizioni circa la revoca e la sostituzione sono state negli anni fortemente dibattute e ampiamente modificate.

L'art 134 del nuovo codice della crisi d' impresa, sostanzialmente conferma quanto già affermato dall'art 37 della vecchia legge fallimentare, la quale nel corso del tempo ha subito cambiamenti.

Il primo comma dell'art 134 stabilisce che: "il tribunale può in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori o d'ufficio, revocare il curatore".[73]

Ai sensi dell'art 122 del nuovo codice della crisi d'impresa, ogni procedura compiuta dal tribunale di nomina, revoca o sostituzione deve essere accompagnata da una valida causa, o meglio, da un giustificato motivo che pregiudichi l'interesse della procedura.

[73] DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019. Nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. art 134 comma1

"La revoca del Curatore può essere originata sia da una gestione irregolare (che potrebbe dare luogo anche a responsabilità), sia da una gestione insoddisfacente (che potrebbe legittimare solo la revoca), sia dal verificarsi di circostanze che abbiano l'effetto, pur senza che vi concorra un inadempimento da parte del Curatore, di far venire meno la fiducia del tribunale nei suoi confronti o di ridurre la sua attitudine a portare utilmente a termine l'incarico."[74]

Il procedimento di revoca si svolge davanti al tribunale secondo quanto definito dall'art 737 del c.p.c. il quale definisce che i provvedimenti che debbono essere pronunciati in camera di consiglio si richiedono con ricorso al giudice competente. All'udienza dovranno essere presenti e sentiti curatore e comitato dei creditori, ai quali deve essere comunicata in anticipo la data e l'ora dell'udienza; ciò comporta che: "la mancata convocazione del curatore, impedisce allo stesso di comparire in udienza per essere sentito e impedisce al tribunale di emettere il decreto motivato di revochiamo. Per converso, la mancata comparizione del curatore regolarmente convocato non osta alla pronuncia del provvedimento."[75]

[74]Da: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/fallimento-e-procedure-concorsuali/quotidiano/2018/12/15/curatore-fallimentare-approfondimento-profilo-giuridico

[75]Da: https://www.odcec.roma.it/attachments/472_INC_GIUD_DOC_CORR_doc_ari_75_curatore.pdf

Quanto sopra definito vale anche per il comitato dei creditori, infatti, la mancata comparizione del comitato dei creditori pur regolarmente convocato non compromette il provvedimento.

Il comma 3 dell'art 134 del nuovo codice della crisi d'impresa stabilisce che è possibile fare reclamo contro il decreto di revoca, il reclamo deve essere disposto alla Corte d'appello; la proposta di reclamo però non sospende l'efficacia del decreto.

"I motivi di revoca del curatore sono, in genere: la sopravvenienza di una causa di incapacità (es. interdizione); l'incompatibilità soggettiva (es. il curatore è parente del fallito); inosservanza dei doveri del proprio ufficio; inadempienza rispetto ad altri doveri che il giudice discrezionalmente valuta come sufficienti a revocare l'incarico.

La norma non ne parla, ma si ammette generalmente che il curatore possa anche esercitare un recesso per giusta causa, che diviene efficace nel momento in cui viene nominato un nuovo curatore."[76]

L'art 135 definisce la sostituzione del curatore che può essere chiesta dai creditori che rappresentano la maggioranza indicando al tribunale le ragioni di tale decisione.

[76] Da: https://www.brocardi.it/legge-fallimentare/titolo-ii/capo-ii/sezione-iii/art37.html

La richiesta da parte dei creditori deve avvenire solo una volta fatta l'udienza di accertamento dello stato passivo e sia stato emanato un decreto di esecutività dello stato passivo così da rendere certa la maggioranza dei crediti ammessi.

Il secondo comma del presente articolo tende ad escludere dal computo dei crediti sui quali i titolari si trovano in conflitto di interesse senza specificare cosa si intende e in quale modo si deve manifestare l'esistenza di tale conflitto.

Il codice non specifica le modalità di sostituzioni le possibilità sono:

a) la nomina del nuovo incaricato non comporterebbe l'instaurazione del procedimento di revoca del curatore di prima nomina virgola in quanto procedimento autonomo e nettamente differenziato dal legislatore a quello delineato nell'articolo 134. Sulla base di questa interpretazione, il procedimento si risolverebbe con la semplice nomina del soggetto indicato in sostituzione del primo Curatore;

b) la nomina del nuovo curatore comporterebbe necessariamente la revoca del primo e dunque il rispetto della procedura individuata nel menzionato articolo 134 del nuovo codice della crisi d'impresa. Il che farebbe presumere, per un verso virgola che contestualmente alla sostituzione venga richiesta la revoca del curatore di prima nomina da parte del comitato dei creditori e per altro verso che si osservino nell'unico procedimento anche le regole processuali indicate nell'articolo 134.[77]

[77]Da:https://www.odcec.roma.it/attachments/472_INC_GIUD_DOC_CORR_doc_ari_75_curatore.pdf

3.6) Analisi delle responsabilità civile e amministrativa che investono il curatore fallimentare in virtù dell'attività svolta all'interno della procedura

È importante far emergere ancor più di quanto già non sia stato fatto, che il curatore assume la qualità di pubblico ufficiale. Tale qualifica comporta maggiori responsabilità rispetto a quelle assunte in sede privatistica specialmente quando si parla di ritardi di omissioni; infatti, il curatore opera esclusivamente nel pubblico interesse.

L'art 136 del nuovo codice della crisi d'impresa definisce la responsabilità del curatore, il quale: "…adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivati dal programma di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico."[78]

Si è ampiamente discusso sul concetto di diligenza, volendola paragonare non a quella classica del buon padre di famiglia, ma a quella qualificata dalla professionalità del suo incarico.[79]

Il curatore deve tenere un registro informatico che possa essere consultato in qualsiasi momento sia dal giudice delegato che dal comitato dei creditori in cui deve annotare giorno per giorno le operazioni amministrative.

[78] DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019. Nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. art 136 comma 1

[79] Cfr.: Giuseppe Verna, La responsabilità del curatore fallimentare, DE JURE banche dati editoriali gfl, Milano,2010, fasc.1

Si è a lungo dibattuto se la responsabilità a carico del curatore fosse una responsabilità di tipo contrattuale o extracontrattuale.

La responsabilità contrattuale che l'obbligazione per il risarcimento del danno fa nascere, per inadempimento contrattuale, quindi per un'omessa, ritardata, inesatta esecuzione della prestazione. La responsabilità extra contrattuale sorge invece a causa di un illecito, quando si viola la "sfera altrui" e il trasgressore diventa debitore del danneggiato di uno importo pari al danno cagionato.

L'inadempimento contrattuale presuppone la colpa del prestatore, il danneggiato deve solo dimostrare la prova dell'inadempimento e del danno subito, in questo modo il prestatore dovrà mostrare l'impossibilità della prestazione a causa non a lui imputabile. La prestazione costituisce un obbligo contrattuale, il prestatore risponde dei danni solo in caso di dolo o colpa grave, non risponde invece dell'inadempimento quando ha una colpa lieve il termine di prescrizione e decennale.[80]

Il danneggiato che invece vuole provare una responsabilità extracontrattuale deve provare, oltre alla condotta illecita dell'autore che con i suoi comportamenti ha causato un danno anche la colpa e il dolo; in tal maniera l'autore non può liberarsi

[80] Cfr.: Giuseppe Verna, La responsabilità del curatore fallimentare, DE JURE banche dati editoriali gfl, Milano,2010, fasc.1

da tale responsabilità proprio perché ha commesso un atto non dovuto e quindi non si parla più di colpa lieve.[81](termine di prescrizione 5 anni)

Il curatore può compiere atti che rientrano nell'esercizio delle sue funzioni oppure no. Nel primo caso il danno sarà causato a una massa dei creditori, un singolo creditore, a terzi.

Se il fallimento è inadempiente nei confronti di un terzo con cui ha stipulato un contratto, quest'ultimo potrà invocare la responsabilità contrattuale e chiedere l'ammissione al passivo del suo credito in prededuzione, qualora tale pretesa fosse fondata e il curatore avesse potuto evitare l'inadempimento si avrà la possibilità a seconda della gravità e la facoltà della prestazione, la continuazione dell'incarico, con o senza riduzione del compenso oppure la revoca seguito da un'azione di responsabilità da parte del nuovo curatore.[82]

Se il curatore commette un danno di "mala gestio" e danneggia un singolo creditore, un terzo o il fallito, risponde ai sensi dell'articolo 2043 c.c. (qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno) in quanto è venuto meno alla diligenza richiesta in natura del suo incarico.

[81]Cfr.: Giuseppe Verna, La responsabilità del curatore fallimentare, DE JURE banche dati editoriali gfl, Milano,2010, fasc.1

[82] Cfr.: Giuseppe Verna, La responsabilità del curatore fallimentare, DE JURE banche dati editoriali gfl, Milano,2010, fasc.1

Le tesi sui danni causati dal curatore al patrimonio fallimentare e quindi sulla massa dei creditori, sono stati per molto tempo e sono tuttora dibattute, su quale tipo di responsabilità debba essere presa in considerazione. In generale la dottrina è orientata per la responsabilità di tipo contrattuale.

I motivi di questi orientamenti sono da ricercarsi in diversi punti:

a) "l'ufficio di curatore è esplicitamente un incarico (*munus publicum*), quindi un mandato, ovvero un contratto col quale un professionista, che accetta, viene investito dal tribunale dell'obbligo di compiere una serie di atti giuridici nell'interesse della giustizia e di una massa di creditori; siamo ampiamente dentro lo schema di cui all'art. 1710 c.c.; (Diligenza del mandatario, buon padre di famiglia);

b) la configurabilità della responsabilità del curatore in dipendenza dall'inadempimento dei doveri «derivanti dal piano di liquidazione», ovvero da un atto tipicamente negoziale, frutto dell'incontro di più volontà, milita decisamente a favore della natura contrattuale di tale responsabilità;

c) ogni sei mesi il curatore redige un «rapporto riepilogativo delle attività svolte accompagnato dal conto della sua gestione», che viene trasmesso alla massa dei creditori e alla cancelleria del tribunale e ciò costituisce adempimento tipico di un mandato;

d) al termine del mandato il curatore presenta il rendiconto delle attività svolte all'autorità giudiziaria e a tutti i creditori;

e) l'esplicita richiesta di una «diligenza professionale» da correlarsi con la «natura dell'incarico» è configurabile solo con la responsabilità contrattuale;

f) il mandato di curatore ha un oggetto che non è stabilito dalle parti, ma è predeterminato dalla legge; l'eventuale inadempimento si pone quindi nei confronti di doveri specifici e prestabiliti nell'interesse della giustizia e della massa dei creditori, non nei confronti di doveri astrattamente elencati, come quelli che danno luogo agli atti illeciti;

g) la responsabilità da mandato nasce per l'inadempimento di doveri, mentre quella da atto illecito dalla contravvenzione a divieti;

h) atteso che il curatore può essere responsabile sia di atti omissivi che commissivi, solo questi ultimi, se si eccettua la disciplina penale, sono forieri di responsabilità da illecito, mentre la responsabilità contrattuale nasce anche da quelli omissivi."[83]

Al comma 3 dell'articolo 136 del nuovo codice della crisi d' impresa viene specificato che "l'azione di responsabilità contro il curatore revocato o sostituito è proposta dal nuovo curatore, previa l'autorizzazione del giudice delegato"[84].

Il legittimato attivo a cui compete questa iniziativa è il nuovo curatore qualsiasi siano i motivi che hanno condotto alla sua nomina: morte, dimissione, sostituzione o revoca è a lui che compete l'iniziativa processuale.

---

[83] : Giuseppe Verna, La responsabilità del curatore fallimentare, DE JURE banche dati editoriali gfl, Milano,2010, fasc.1

[84] DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019. Nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. art 136 comma 3

Al curatore che cessa l'attività all'interno della procedura spetta il compito di rendere il conto della sua gestione al nuovo curatore, il quale può a sua volta presentare contestazioni sul lavoro svolto.

4) ADEMPIMENTI FICALI DELLA CURATELA

4.1) Il ruolo del curatore: analisi degli adempimenti fiscali e delle imposte dirette della liquidazione giudiziale.

In questa ultima sezione dell'elaborato andremo ad evidenziare le peculiarità che caratterizzano la procedura fallimentare dal punto di vista degli adempimenti fiscali a carico del curatore.

È importante evidenziare i principi generali che governano il diritto delle crisi d'impresa e il diritto tributario il cui interesse comune è la tutela dell'interesse pubblico.[85]

Sicuramente l'assenza nel nostro ordinamento di una normativa ben delineata delle procedure concorsuali complica la situazione, infatti, sono numerose le norme speciali dedicate alla materia fiscale della liquidazione giudiziale molto spesso prive di coordinamento tra di loro.

Il nuovo codice della crisi d'impresa non ha trattato i problemi di carattere tributario ai quali il curatore deve far fronte, quest'ultimo infatti continuerà ad applicare le regole anteriforma e queste ultime dovranno trovare coordinamento con la nuova disciplina, generando maggiori difficoltà. Ad aggravare la situazione ci sono anche

[85] l'interesse alla riscossione dei tributi, per il diritto tributario, e la *par condicio creditorum* per il diritto delle crisi d' impresa.

le norme emanate negli ultimi anni per le quali il legislatore ha dimenticato di indicare come comportarsi.[86].

La liquidazione giudiziale comporta numerosi cambiamenti nella gestione delle imposte dirette (Irpef, Ires, Irap) sia per il calcolo della base imponibile, sia per il periodo temporale di riferimento.

Durante la vita normale dell'attività d'impresa la base imponibile viene calcolata con criteri ordinari attraverso la contrapposizione di costi e ricavi e con cadenza periodica costante; in sede di liquidazione giudiziale viene utilizzato un metodo diverso, che contrappone residuo attivo e patrimonio netto iniziale. Il periodo di imposta di riferimento non ha cadenza periodica (esercizio annuale) ma diventa un unico periodo di imposta che inizia alla data di inizio della liquidazione giudiziaria fino a quella di chiusura, di solito questo periodo viene definito maxi-periodo di imposta.

"Il residuo attivo è rappresentato da ciò che viene restituito al fallito dopo la liquidazione, mentre il patrimonio netto iniziale è rappresentato dal confronto tra attività e passività risultanti dal bilancio del curatore. Se negativo il patrimonio iniziale è considerato nullo."[87]

---

[86] Cfr.: Giovanni Fabio Aiello Presidente dell'ordine dei dottori commercialisti di Brindisi, Il difficile coordinamento tra fisco e liquidazione giudiziale: le soluzioni pratiche e gli aspetti critici, Wolters Kluwer Ipsoa Scuola di formazione, Roma, 27 marzo 2020
Da: https://www.odcec.roma.it/files/2020_Formazione/168513.pdf

[87] Da:
https://www.associazioneprofessionisticr.it/content/file/Odcec/Slides%20Ipsoa%20CR_201115.pdf

L'art 183 del P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) stabilisce il primo adempimento in materia di imposte dirette: "Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e la dichiarazione di fallimento o il provvedimento che ordina la liquidazione è determinato in base al bilancio redatto dal curatore o dal commissario liquidatore…"[88]. Nel presente articolo viene stabilito che il curatore per poter stilare la dichiarazione iniziale di liquidazione giudiziale, deve redigere il bilancio, riferito alla data dell'apertura della procedura in base ai valori fiscalmente riconosciuti dalle regole previste dal TUIR per la determinazione del reddito d'impresa.

Il bilancio che il curatore redige viene stabilito in base ai dati provenienti dalla contabilità del soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale, sulla meritevolezza dei quali il curatore non può essere chiamato a rispondere.

Il bilancio per quanto riguarda la contabilità ordinaria segue i seguenti criteri: le poste attive vengono redatte in base ai valori che risultano dalle valutazioni dei beni mobili e immobili, i crediti al valore contabile conosciuto, il passivo viene valutato sulla base delle risultanze derivanti dalla verifica del passivo.

[88]Testo unico del 22/12/1986 n. 917 - Testo unico delle imposte sui redditi. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986.
Da:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/270670/DPR+22+dicembre+1986+n+917+%28Tuir%29_Testo+unico+del+22_12_1986+n.+917.pdf/

Sono esclusi gli elementi attivi e passivi appartenenti al patrimonio personale dell'imprenditore individuale.

Dal rendiconto non solo emerge il risultato del periodo prefallimentare ma emerge anche la situazione del patrimonio netto iniziale.

4.2) Il curatore come sostituto d' imposta: analisi del processo storico e giurisprudenziale che ha condotto all' inserimento del curatore nell'elencazione dei soggetti che possono essere considerati sostituti d' imposta

L'art 37 c.1 del D.L.223/2006 ha attribuito la qualifica di sostituto d'imposta anche al curatore fallimentare e al commissario liquidatore, i quali sono stati compresi e aggiunti nell' elencazione dell'art 23 D.P.R. n. 600/1973.[89]

In passato prima che entrasse in vigore il D.L.223/2006 la giurisprudenza escludeva il curatore fallimentare dal novero dei soggetti che rappresentavano il sostituto d'imposta, infatti, si era convinti che il curatore non svolgesse attività di impresa perché si presumeva che quest'ultima terminava con la dichiarazione di fallimento. L'attività svolta dalla curatela era solo quella di pubblico ufficiale, il cui obiettivo era quello di svolgere le attività necessarie che conducevano alla liquidazione del patrimonio dell'impresa e di conseguenza al soddisfacimento del creditore concorsuali.

Ma la giurisprudenza[90] ha da sempre sottolineato l'importanza della tassatività di tale elencazione ritenendo incompatibile con il sistema tributario un'elencazione semplificativa, considerando anche il margine di discrezionalità e interpretazione che questa avrebbe comportato, in aperto contrasto con "il principio di tassatività

[89] Cfr.: https://www.wallstreetitalia.com/il-curatore-diventa-sostituto-d-imposta/, 31 luglio 2006,

[90] Cass. 26 ottobre 1980, n.5777,cit., in riferimento all' elaborazione, in dottrina e giurisprudenza, del " principio di tassatività" degli obblighi tributari in capo al Curatore.

degli obblighi tributari" con ciò si intende che all'organo di gestione della procedura non può essere imposto alcun obbligo di natura tributaria in assenza di una disposizione di legge che lo preveda.

Da questo si evinceva l'impossibilità di attribuire alla curatela altri adempimenti fiscali rispetto a quelli previsti chiaramente nella legge. La normativa tributaria, tra l'altro, non disponeva in capo al curatore il dovere di sostituirsi agli adempimenti del fallito: "gli obblighi amministrativi del fallito che trovano il loro fatto causativo in situazioni anteriori al fallimento non si tramutano in situazioni giuridiche passive degli organi della procedura"[91]

Quanto finora citato giungeva a conclusione con l'esclusione del curatore di effettuare ritenute d'acconto sui compensi corrisposti dalla procedura a titolo di lavoro autonomo o subordinato per professionisti o lavoratori dipendenti, i quali dovevano dichiarare il loro compenso conseguito per assoggettarlo a tassazione ordinaria.

La dottrina prevalente era allineata a quella giurisprudenziale mentre una parte se ne distaccava.

L'amministrazione finanziaria, da sempre in disaccordo con la giurisprudenza e la dottrina dominante, sebbene da sempre soccombente rispetto alle contestazioni sollevate nei confronti dei curatori, nel corso del giudizio pronunciato dalla

[91] STASI E., Obblighi fiscali del Curatore, op. cit.

Suprema Corte del 22 dicembre 1994 numero 11047[92] aveva precisato gli obblighi in materia di sostituzione di imposta in ambito fallimentare definendo tre situazioni:

1) per i compensi corrisposti nel corso del periodo d'imposta in corso alla data della dichiarazione di fallimento o in quella precedente: la ritenuta doveva essere assolta dal il soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale l'obbligo di presentare il modello 770 spettava invece al curatore, nel caso in cui il termine per tale adempimento non fosse scaduto all'apertura della procedura;
2) per i compensi non presentati dal fallito e pagati in fase di riparto in base all' insinuazione al passivo non avrebbe comportato nessun obbligo di applicazione della ritenuta né di presentazione della relativa dichiarazione;
3) per i compensi corrisposti al curatore dovuti a spese di procedura il curatore avrebbe dovuto adempiere sia al dovere di ritenuta che quelli di presentazione della dichiarazione.

Il legislatore ha poi concluso in accoglimento dell'indirizzo dell'amministrazione finanziaria andando a modificare l'articolo 23, c.1 del DPR 600/1973 con l'articolo 37, c. 1 del D.L. 223/2006 inserendo nell'elenco tassativo il curatore fallimentare e il commissario liquidatore della liquidazione cotta amministrativa, di conseguenza,

[92] TURCHI A., La cassazione ribadisce che il curatore fallimentare non è sostituto d'imposta, [nota a Cassazione Civile Sez. I 22-12-1994 n. 11047], in giurisprudenza italiana, n. 10/1995.

questi ultimi hanno ottenuto la qualifica di sostituti di imposta in ambito fallimentare.

L'entrata in vigore dell'articolo 37 ha fatto sì che il pagamento delle somme relative a compensi soggetti a ritenute alla fonte[93], sia per l'esecuzione dei piani di risanamento sia per quelle dovute in prededuzione perché oggetto di obbligazioni della massa hanno sancito l'obbligo per il curatore ad effettuare le corrispondenti ritenute alla fonte.

Con la qualifica di sostituto d'imposta ci sono ulteriori adempimenti previsti dalla legge a carico del curatore quali:

1) versamento delle ritenute operate entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione;
2) predisposizione della certificazione unica, invio telematico del modello di certificazione ordinario all'amministrazione finanziaria entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello di effettuazione delle ritenute, consegna del modello di certificazione unico sintetico al percipiente entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sia conseguito i redditi certificati, oppure entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del lavoro;[94]

[93] Indicati agli artt. 23 ss. Del D.P.R. 600/1973.
[94] Art. 37, c. 10, lett. d), punto 3 del D.L. 223/2006,

3) presentazione della dichiarazione annuale modello 770 entro il 31 ottobre di ogni anno.[95]

Per quanto riguarda le dichiarazioni dell'anno precedente a quando è stato dichiarato fallimento, come per le imposte dirette, la legge non ha posto alcun obbligo al curatore. L'amministrazione finanziaria sostiene invece che il curatore sarebbe tenuto alla presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta relativi all'anno precedente a quello in cui è stato dichiarato fallimento sia nell'anno in cui è stato dichiarato fallimento.[96]

Per i pagamenti effettuati dal 1° gennaio fino la data di fallimento sono ricompresi nella dichiarazione predisposta dal curatore, con modalità previste simili a quelle della dichiarazione iva.

[95] Art. 37, c. 10, lett. d), punto 2 del D.L. 223/2006,

[96] Risoluzione Agenzia delle entrate 02/02/2007 n. 18, in risposta ad un interpello presentato ai sensi dell'Art. 11, della L. 212/2000.
Con le seguenti motivazioni: è espressamente specificato che "nell'ipotesi di non prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto (liquidazione, fallimento e liquidazione coatta amministrativa), la dichiarazione deve essere presentata dal liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore, in nome e per conto del soggetto estinto relativamente al periodo dell'anno in cui questi ha effettivamente operato…
…Per quanto sopra esposto, si ritiene che il curatore fallimentare debba presentare, in qualità di "rappresentante firmatario", sia la dichiarazione annuale Mod. 770/2006 per l'anno 2005, con le modalità in precedenza richiamate, sia la dichiarazione annuale Mod. 770/2007 per l'anno 200...

4.3) Dichiarazione dei redditi all'inizio e alla fine della procedura in base al bilancio redatto dal curatore

Il curatore è tenuto a predisporre e presentare la dichiarazione dei redditi iniziale in via telematica, da trasmettere all'agenzia delle entrate entro il termine perentorio del nono mese successivo alla sua nomina.[97]

Art 183 del TUIR (Testo Unico delle imposte sul Reddito) diversamente stabilisce che, il reddito d'impresa relativo al periodo che va dall'inizio dell'esercizio alla dichiarazione di fallimento è determinato in base al bilancio redatto dal curatore.

Al secondo comma viene invece definito che il reddito d'impresa relativo al periodo compreso fra l'inizio e la chiusura del procedimento concorsuale è dato dalla differenza fra residuo attivo finale e patrimonio netto dell'impresa all'inizio del procedimento determinato in base ai valori fiscalmente riconosciuti.[98]

Il reddito compreso tra inizio dell'esercizio e la dichiarazione di fallimento è determinato in base al bilancio redatto dal curatore, di conseguenza, la norma introduce il concetto di patrimonio netto dell'impresa all'inizio dell'esercizio che deve tener conto dei seguenti fattori:

1 rileva il costo fiscalmente riconosciuto degli elementi patrimoniali attivi e passivi e non il valore di stima;

[97] Termine previsto dal DPR 332/98 art 5 comma 1
[98] ART 183 DPR 917/86 Testo Unico delle Imposte sul reddito

2 rilevano le attività e le passività aziendali accertate dal curatore, anche se non registrate nelle scritture contabili, da valutare al costo fiscalmente riconosciuto;

3 sono esclusi, in ogni caso, gli elementi attivi o passivi, appartenenti al patrimonio personale dell'imprenditore individuale.[99]

La dichiarazione finale dei redditi di fallimento deve essere inviata dal curatore nei nove mesi successivi al decreto di chiusura della procedura, deve inviare la dichiarazione riferita a maxi-periodo concorsuale, dall'apertura del fallimento dove risulterà un'eventuale reddito imponibile solo nei casi di un residuo attivo che rappresenta quanto residua dopo il pagamento di tutti i creditori concorsuali.

Di notevole interesse è stata sentenza emessa Cass., Sez5, 2 marzo 2021, n.5623,Pres.Sorrentino,Est Fracanzani: "in cui ha stabilito che spetta al curatore presentare la dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta antecedente quello in corso alla dichiarazione di fallimento se a tale data sono ancora aperti i termini per la presentazione."[100] A sostegno delle proprie motivazioni i giudici si richiamano inoltre ad un precedente conforme reso in sede penale (Cass., Sez. III Pen., 19 novembre 2011, n. 1549).

[99]Da: http://www.unife.it/economia/lm.economia/insegnamenti/diritto-fallimentare/materiale-didattico/MATERIALE%20IN%20CONSULTAZIONE%20/PROFILI%20FISCALI%20DEL%20FALLIMENTO.pdf

[100] Da: https://dirittodellacrisi.it/articolo/obbligo-di-presentazione-della-dichiarazione-dei-redditi-del-periodo-dimposta-anteriore-allapertura-del-fallimento-secondo-la-suprema-corte

Avverso questa sentenza c'è il pensiero di Marco Rubino, Dottore commercialista in Milano il quale contesta l'ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione che ha come sostegno alle proprie motivazioni un precedente conforme reso in sede penale il quale afferma che: "mentre spetta al curatore la presentazione della dichiarazione dei redditi del segmento temporale che va all'inizio del periodo d'imposta alla data della sentenza di fallimento, incombe viceversa sul fallito l'obbligo di presentare le dichiarazioni dei redditi dei periodi d'imposta anteriori a quello in corso alla data del fallimento. La pronuncia a sua volta si richiama nella motivazione ad una precedente sentenza della stessa sezione (Cass. pen., Sez. III, 27 ottobre 1995, n. 299) la quale aveva argomentato che in materia di fallimento, la soggettività passiva nel rapporto tributario permane nei confronti del fallito, il quale dopo la dichiarazione di fallimento perde solo la disponibilità dei suoi beni nonché la capacità processuale e quella di amministrare il suo patrimonio. Conseguentemente, conclude la corte penale resta in capo al fallito l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi relativamente ai periodi di imposta anteriori alla sentenza di fallimento, mentre relativamente ai periodi d'imposta successivi è il curatore fallimentare che, ai sensi dell'art. 10, comma 4, del D.P.R. 29 settembre 1973, n.

600, è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi per l'intervallo di tempo compreso tra l'inizio del periodo di imposta e la dichiarazione di fallimento"[101]

Il fatto che la Sez. V della Corte di Cassazione nell'ordinanza, quindi, tende a richiamare un precedente che è nettamente in contrasto con la tesi sostenuta dalla corte nell'ordinanza, tra l'altro quest' ultima non ha aggiunto alcun argomento che superi il precedente orientamento, quanto fin' d'ora scritto porta a desumere che ci sia stata una svista.

Al di là dei fondamenti giuridici, anche per ragioni di praticità, questo compito dovrebbe spettare al fallito, in quanto nessuno meglio di lui conosce la situazione antecedente la dichiarazione di fallimento che permette di definire una dichiarazione dei redditi adeguata in base alla memoria storica, la miglior conoscenza della situazione e gli eventi che hanno caratterizzato la vita dell'impresa. Risulta evidente la posizione favorevole che assume il soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale per il compimento della dichiarazione, al contrario il curatore all'indomani della nomina si trova a dover far fronte alla dichiarazione sulla base di una conoscenza minima dell'impresa. Non conoscendo nulla delle vicende che hanno caratterizzato la vita dell'impresa, anche dopo le

[101] Da: https://dirittodellacrisi.it/articolo/obbligo-di-presentazione-della-dichiarazione-dei-redditi-del-periodo-dimposta-anteriore-allapertura-del-fallimento-secondo-la-suprema-corte

prime indagini la conoscenza dell'impresa rimane minima rispetto a quella del soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale.

Negare la possibilità al fallito di svolgere questo compito non fa altro che definire una completa sostituzione con il curatore quando quest'ultimo dovrebbe svolgere solo la funzione di gestire il patrimonio altrui per conto dell'autorità giudiziaria che lo ha eletto nelle sue funzioni.

4.4) Analisi delle modalità e termini degli adempimenti IVA all' apertura della procedura riferiti all' anno d' imposta antecedente la dichiarazione di fallimento.

L'articolo 74 bis del D.P.R. 633/1972 definisce e disciplina la materia sulla base di un ordine degli adempimenti:

a) comma 1 definisce gli obblighi facenti capo al curatore per il periodo antecedente la dichiarazione di fallimento;
b) comma 2 stabilisce gli adempimenti a carico della curatela nel periodo successivo alla dichiarazione di fallimento;
c) comma 3 specifica le regole relative a eventuali rimborsi IVA in corso di procedura.

Altra norma di riferimento che disciplina la materia è contenuta nell'articolo 8, c.4 del D.P.R. 322/1998, la quale contiene norme che in passato si trovavano nel 74 bis riguardo alle modalità e termini delle dichiarazioni IVA riferite all'anno di imposta precedente la dichiarazione di fallimento, alla frazione di anno che precede la data di dichiarazione di fallimento e all' intero periodo d'imposta in cui si è verificata l'apertura della procedura.

L'esigenza di base in materia di iva è quella di assoggettare ad imposizione le singole operazioni imponibili; la dottrina[102] ritiene che gli obblighi del curatore in

[102] BASILAVECCHIA M., Dall'esercizio dell'impresa alla gestione fallimentare, op. Cit., fa riferimento a Gli adempimenti tributari e la gestione dei crediti d'imposta, in DIDONE A., (a cura di), Le riforme della legge fallimentare, II, Torino, 2009 e MAURO M., Contributo allo studio delle dinamiche tributarie nel Fallimento, Roma, 2009.

materia di IVA abbiano il compito di "garantire l'attuazione del tributo" sia per le operazioni prima della dichiarazione di fallimento sia per quelle poste in essere in corso di procedura.

Entro 15 giorni dall'accettazione della carica, il curatore comunica al registro delle imprese i dati necessari per l'eventuale insinuazione al passivo.[103]

Il curatore deve comunque comunicare i dati della società fallita, del curatore e della procedura entro i 30 giorni successivi alla dichiarazione di fallimento all'Agenzia delle Entrate.

Il numero di partita IVA non cambia di conseguenza alla liquidazione giudiziale. A meno che la partita IVA non risulti cancellata in seguito alla cessazione dell'attività d'impresa, la curatela dovrà provvedere a riattivarne una nuova per compiere le operazioni imponibili utili alla procedura.

Con la dichiarazione di fallimento si distinguono le operazioni poste in essere anteriormente la data di fallimento e quelle invece che devono essere svolte dalla curatela.

L'art 74 bis, c.1 del D.P.R. 633/1972 definisce: "Per le operazioni effettuate anteriormente alla dichiarazione di Fallimento [...] gli obblighi di fatturazione e registrazione, sempreché i relativi termini non siano ancora scaduti, devono essere adempiuti dal curatore [...] entro quattro mesi dalla nomina."

[103] D.L.78/2010 art 29 c.6

Per quanto concerne le operazioni effettuate dal soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale, registrate e fatturate però dal curatore, dovranno rispettare l'ordine di progressivo rispetto all'ultima fattura emessa dall'impresa prima di essere dichiarata fallita.

La dottrina specifica che il: "il curatore è a conoscenza soltanto dei fatti di cui è stato protagonista"[104]. Per quanto riguarda le operazioni effettuate prima del fallimento, la curatela salvo che i relativi termini non sino ancora scaduti, non è tenuta a sostituirsi al soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale, per tutte le operazioni effettuate ma non fatturate entro i termini, prima della dichiarazione di fallimento.

Con la "Legge di bilancio 2018"[105], anche il curatore è stato soggetto all'obbligo di adozione della fatturazione elettronica.

Per i beni mobili l'art 6 c.1 del DPR 633/1972 considera come momento di effettuazione delle operazioni che comporta la fatturazione la data di consegna o di spedizione della merce; qualora il curatore riscontri che il fallito non abbia emesso entro 12 giorni dalla consegna o spedizione la fattura, sarà tenuto a verificare se nella data di consegna di spedizione ci sia un documento di trasporto o altro documento idoneo. Per le operazioni fatte dallo stesso soggetto nello stesso mese

[104]MAURO M., Imposizione fiscale e Fallimento, G. Giampichelli Editore, Torino,2011

[105] L. 205/2017: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020".

può essere effettuata un'unica fattura entro 15 giorni dal mese successivo a quello di effettuazione della consegna o spedizione; se tale termine scade alla data di nomina del curatore gli obblighi di fatturazione ricadranno sulla curatela.

Per quanto concerne le prestazioni di servizio si considerano effettuate, di regola, al momento del pagamento del relativo corrispettivo; se il pagamento ricade successivamente alla nomina del curatore quest'ultimo sarà tenuto all'obbligo di emissione della fattura.

In riferimento alla decorrenza il termine è di quattro mesi entro il quale la curatela deve adempiere agli obblighi di fatturazione registrazione delle operazioni fatte prima del fallimento, nel caso in cui non fosse ancora scaduto il termine.

Tale termine decorre dalla data di accettazione della nomina da parte del curatore a partire dal quale egli è autorizzato a compiere gli atti del suo ufficio.

Nel caso in cui ci fosse un debito IVA, visto che il credito dell'Erario è sorto prima della dichiarazione di fallimento, l'ente dovrà rispettare le regole del concorso[106] e insinuarsi al passivo per far valere le proprie ragioni, specificando come titolo di ammissione la dichiarazione presentata dal curatore.

[106] Ris. Min. 3/10/1985 n. 383065, intitolata; "Iva. Fallimento e liquidazione coatta amministrativa", la quale afferma che "In forza della disposizione di cui al primo comma dell'art.74 bis, per le operazioni effettuate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di Fallimento, il Curatore è obbligato esclusivamente alla presentazione della dichiarazione Iva senza far seguito al versamento del tributo

I termini di presentazione della dichiarazione sono diversi a seconda della data della nomina rispetto al termine di presentazione della dichiarazione annuale, il termine di presentazione della dichiarazione annuale è il 30 aprile dell'anno successivo all'anno solare di riferimento delle operazioni.

In virtù delle disposizioni del DPR 322/1998 art. 8 c.4 emerge che:

a) Se tra la data della nomina e la data della scadenza della dichiarazione decorrono più di quattro mesi, il termine per la presentazione della dichiarazione rimane quello ordinario;
b) se tra la data della nomina e quella della scadenza della dichiarazione decorrono meno di quattro mesi, il termine per la presentazione permane a quattro mesi dalla nomina;
c) se la nomina avviene dopo il 30 aprile il curatore non ha l'obbligo di presentare la dichiarazione, perché il termine risulta scaduto.[107]

[107] TORCINI A., Adempimenti nelle procedure concorsuali – il libretto verde, in http://Fallimento.it/ aggiornato al 9 marzo 2019

4.5) Analisi degli adempimenti IVA in corso di Procedura e dichiarazioni finali che sorgono in capo alla curatela in occasione dello svolgimento dell' attività di amministrazione del patrimonio soggetto a liquidazione giudiziale

Per le operazioni compiute dopo la dichiarazione di fallimento in materia di applicazione dell'iva l'articolo 74- bis del DPR 633/1972 prevede specifici obblighi. Nella fase iniziale della procedura le operazioni IVA posta in essere dal curatore sono generalmente l'emissione di fatture di vendita dovute alla liquidazione dell'attivo fallimentare il cui scopo è il reperimento delle somme per il pagamento delle spese della procedura e il soddisfacimento dei creditori fallimentari, le fatture saranno registrate nei termini ordinari.[108]

Non tutti beni ceduti in corso di procedura sono assoggettabili ad IVA, infatti, solo sui beni facenti capo all'azienda sussiste il presupposto oggettivo per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto: le operazioni inerenti tali beni rientreranno nel campo di applicazione dell'iva secondo le regole ordinarie.[109]

La cessione dell'azienda è esclusa dal campo di applicazione IVA, mentre i canoni d'affitto andranno assoggettati ad iva a meno che il locatore non sia il fallito che affitta l'unica azienda e in questo caso il fallito perde lo status di imprenditore e

[108] *FALSITTA G., Corso istituzionale di diritto tributario, CEDAM, Milano, 2019*

[109]Risoluzione ministeriale del 9/4/1974, n. 500949 e dalla Risoluzione ministeriale del 22/10/1992, n. 531237.

l'affitto sarà escluso dall'applicazione dell'IVA per carenza del requisito soggettivo.[110]

Le operazioni che hanno portato all'insorgere di eventuali debiti che sono state poste in essere dal curatore in occasione dello svolgimento dell'attività di amministrazione del patrimonio fallimentare, l'eventuale iva da versare rappresenta un obbligo che sorge in capo alla curatela. In questo caso il curatore dovrà presentare istanza al giudice delegato, al fine di essere autorizzato a prelevare dal conto corrente della procedura le somme necessarie quel pagamento dell'iva periodica tramite addebito nel modello F24.

Il fallimento è tenuto al versamento dell'acconto iva entro il 27 dicembre di ogni anno; sempre in capo al curatore sorge obbligo di comunicazione della liquidazione periodica iva, la presentazione di tale comunicazione è obbligatoria solamente nelle ipotesi in cui nel periodo di riferimento siano state poste in essere operazioni imponibili ai fini iva e sono ricomprese nella data di dichiarazione di fallimento.

Alla presentazione delle dichiarazioni finali potrebbe non essere obbligato il curatore:

1) se la chiusura del fallimento determina la cessazione dell'attività ai fini IVA il curatore deve proporre, entro i termini ordinari della dichiarazione annuale relativa

[110]NASTRI M.P.: *L'affitto d'azienda*, in *Quaderni della Fondazione Italiana del Notariato*, G. Giampichelli

all'ultimo periodo d'imposta compreso tra l'inizio dell'anno solare e la data del decreto di chiusura;

2) se dopo la chiusura del fallimento ci fosse il ritorno "in bonis" e riprendesse l'attività ai fini IVA il soggetto ex fallito deve predisporre la dichiarazione relativa all'anno in questione, composta da due moduli per due distinti periodi, quello fallimentare e il post-fallimentare."[111]

[111] DA: https://www.dea.univr.it/documenti/OccorrenzaIns/matdid/matdid075565.pdf

4.6) Quando è obbligatorio presentare la dichiarazione IRAP in caso di liquidazione giudiziale

L'IRAP è l'imposta regionale sulle attività produttive, introdotta dal d.lgs. 15 dicembre 1997, n.446. L'art 2 di tale decreto stabilisce infatti che: "il presupposto alla base di questo tipo d' imposta è l'esercizio abituale di un'attività diretta alla produzione o allo scambio di beni e servizi"[112].

Alla base quindi dell'imposizione IRAP c'è lo svolgimento dell'attività economica; infatti, tale imposta è applicabile in caso di procedure fallimentari solo se vi sia l'esercizio provvisorio d'impresa.

Le disposizioni su questa materia sono ridotte poiché il D.lgs.446/1997 non dispone in modo chiaro sull'applicazione di tale imposta in caso di procedure fallimentari.

Il d.lgs. 446/1997 rinvia all'art 10 del DPR 600/1973 disciplina le dichiarazioni dei redditi in caso di liquidazione e fallimento, tale articolo successivamente è stato abrogato dall'art 9 del DPR n. 322/1998. Le disposizioni in materia di obblighi di dichiarazioni Irap in caso di fallimento e liquidazione coatta amministrativa sono state regolate all'interno dell'art 5, c.4 del DPR 322/1998, nonostante però i vari passaggi normativi non ci sono stati forti cambiamenti.

Il curatore infatti deve:

[112] d.lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, art 2

a - in ogni caso, presentare la dichiarazione relativa all'attività svolta dal fallito dall'inizio del periodo d'imposta in cui è iniziata la procedura fino all'apertura di quest'ultima;

b - "soltanto se vi è stato esercizio provvisorio", presentare le dichiarazioni relative alla residua frazione di tale periodo e quelle relative ad ogni successivo periodo d'imposta.[113]

In relazione al periodo prefallimentare, entro l'ultimo giorno del nono mese successivo alla nomina, il curatore, deve presentare la dichiarazione Irap relativa a quanto svolto dal debitore dall' inizio del periodo d'imposta fino alla dichiarazione di fallimento.

L'Irap della dichiarazione non deve essere pagata dal curatore, essendo un presupposto dovuto anteriormente al fallimento, ma come gli altri debiti, rientra in quelli concorsuali, sarà poi l'amministrazione finanziaria a richiedere l'insinuazione al passivo fallimentare.

In caso di esercizio provvisorio d'impresa devono essere proposte le dichiarazioni periodiche Irap; infatti "il curatore dovrà anche provvedere ai conseguenti versamenti diretti trattandosi di debito della massa da soddisfare in

[113] Roberto Schiavolin, DE JURE, CONSIDERAIONI SUL REGIME IRAP DEL FALLIEMNTO, fonte: Riv.dir.trib.,fasc.7-8, 2013 pag. 673
Da: file:///C:/Users/HP/Desktop/Stampa%20DeJure%20IRAP.pdf

prededuzione".[114] Infatti il valore della produzione netta, che sarà presentato dal curatore nelle dichiarazioni, in caso di esercizio provvisorio d'impresa sarà determinato secondo le regole ordinarie stabilite dal D.lgs. 446/1997. ("la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del Codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), così come risultanti dal conto economico dell'esercizio."[115])

L'ultima dichiarazione Irap che il curatore è tenuto a svolgere è quella relativa al periodo in cui cessa l'esercizio provvisorio; le dichiarazioni che il curatore dovrà presentare devono essere soltanto in via telematica, secondo i termini ordinari disposti di commi 3 e 4, art 5 DPR 322/1998 (ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d' imposta).

In conclusione, il curatore è obbligato a tenere le scritture contabili obbligatorie al fine così di poter determinare le imposte sui redditi, la sola annotazione delle entrate e delle uscite non permette di vedere al completo le componenti positive e negative necessarie per poter determinare la produzione netta.

[114] Roberto Schiavolin, DE JURE, CONSIDERAIONI SUL REGIME IRAP DEL FALLIEMNTO, fonte: Riv.dir.trib.,fasc.7-8, 2013 pag. 673

[115] Da: https://www.altalex.com/documents/leggi/2013/05/24/istituzione-dell-imposta-regionale-sulle-attivita-produttive-irap

CONCLUSIONE

Il presente elaborato di tesi ha affrontato il modo in cui il nuovo codice della crisi d'impresa ha permesso l'evoluzione del concetto di liquidazione giudiziale, in primis assegnando una nuova terminologia da fallimento a liquidazione giudiziale; in secundis introducendo un nuovo organismo, l'Ocri, che ha il compito di ricevere segnalazioni e gestire la fase di allerta.

Il consiglio nazionale dei dottori commercialisti ha poi proposto degli indicatori di allerta che devono essere tenuti sotto controllo affinché le imprese non vadano incontro allo stato di crisi tale per cui la strada del risanamento risulta difficile da percorrere.

Le procedure di allerta nonostante i buoni propositi sono state oggetto di critiche anche da parte dell'Assonime, (associazione fra le società italiane per azioni) infatti, le procedure di allerta rischiano di far peggiorare ancor di più lo stato di crisi dell'impresa, anziché agevolarne la situazione. Infatti, l'obbligo di segnalazione a un organismo esterno all'impresa può dar luogo alla diffusione di indiscrezioni sullo stato in cui essa versa, generando un clima di sfiducia verso la stessa da parte delle banche, dei clienti, fornitori, e rendendo complessa la prosecuzione delle consuete attività. Ad oggi le procedure di allerta sono complesse, queste ultime si svolgono davanti a un organismo collegiale composto da tre esperti, i cui compensi devono essere soddisfatti in prededuzione nel caso in cui ci sia una procedura concorsuale,

andando così a diminuire le risorse per soddisfare i creditori. Pur essendo procedure stragiudiziali queste possono concludersi con segnalazione al pubblico ministero che, se accerta lo stato di insolvenza, deve presentare istanza di liquidazione giudiziale; questo aspetto non fa altro che disincentivare il debitore ad attivarsi tempestivamente per la soluzione della crisi.

La disciplina appare orientata a far uscire il debitore allo scoperto, il tono inquisitorio rischia infatti di pregiudicare le effettive possibilità di recupero delle imprese andando a determinare gli effetti dannosi che dalla crisi portano all'insolvenza.

La nuova filosofia di approccio a tale tematica che il legislatore ha proposto, è sicuramente volta a intercettare il problema più che a valutarne gli esiti a posteriori escludendo l'azienda da eventuali realtà e mercati finanziari.

Il Curatore fallimentare, quale professionista abilitato, all'interno delle varie vicissitudini economico finanziarie, incarna la figura di colui che attraverso la gestione del patrimonio, dell'azienda oggetto di liquidazione giudiziale, deve mirare ad un livello quanto più alto possibile del grado di soddisfacimento dei creditori concorsuali e dunque rappresenta il perno attorno al quale ruota tutta la procedura fallimentare.

Come abbiamo avuto modo di esaminare nell'intero percorso di tesi, il curatore con il suo ruolo di pubblico ufficiale rappresenta all'esterno l'impresa soggetta a liquidazione giudiziale in tutte le sue diverse sfumature; acquisisce i beni, li

custodisce e si occupa della loro conservazione e liquidazione, non solo la curatela può avere anche l'autorizzazione di stare in giudizio come attore o convenuto in ogni grado di giudizio con la possibilità di contestare un credito e o un diritto reale immobiliare.

All'interno del percorso sono state evidenziate quelle che sono relazioni che il curatore è tenuto ad avere in virtù del suo ruolo, il diritto al compenso che spetta alla curatela che deve tener conto dell'opera prestata, i risultati ottenuti e della velocità con cui sono stati svolti i risultati ottenuti nei vari percorsi stragiudiziali, la revoca e la sostituzione del curatore nel caso in cui quest'ultimo non abbia adempiuto regolarmente ai suoi obblighi e doveri del proprio ufficio imposti dalla legge e in ultimo le relative responsabilità che egli sostiene in relazione al proprio incarico.

Il nuovo codice della crisi impresa ha dovuto tuttavia prendere atto della mancata inclusione di una disciplina o di previsioni che facessero da raccordo tra l'ambito concorsuale e quello tributario. Nonostante i vari dibattiti evidenziati dalla dottrina, il legislatore non ha saputo riunire le varie disposizioni tributarie che oggi sono inserite nei vari testi normativi.

Nell'analisi svolta nell'intero elaborato sono stati approfonditi il concetto di sostituto d'imposta come qualifica che viene attribuita al curatore, la dichiarazione dei redditi che deve essere presentata e i vari adempimenti iva e all'inizio e alla fine

della procedura, quando incombe l'obbligo dichiarativo dell'IRAP e quali sono le condizioni che fanno nascere il pagamento di questo tributo.

Per il presente elaborato di tesi è stata presa in esame la normativa soffermandosi solo su alcuni tratti che hanno modificato la vecchia legge fallimentare e la liquidazione giudiziale tralasciando i vari percorsi stragiudiziali per concentrarsi sulla figura del curatore fallimentare come colui che rappresenta il faro all'interno dell'intera procedura. Ad oggi è difficile fornire un giudizio completo sulla riforma della crisi d'impresa. Quest'ultima deve ancora entrare in vigore e sono già stati fatti i primi aggiustamenti. Per l'approfondimento e la trattazione più di dettaglio di ogni singolo punto e la valutazione dell'efficacia effettiva del nuovo codice della crisi d'impresa si rimanda a testi di riferimento successivi.

BIBLIOGRAFIA

- Aiello Giovanni Fabio Presidente dell'ordine dei dottori commercialisti di Brindisi, Il difficile coordinamento tra fisco e liquidazione giudiziale: le soluzioni pratiche e gli aspetti critici, Wolters Kluwer Ipsoa Scuola di formazione, Roma, 27 marzo 2020
- Balestra, Brevi note sui crediti prededucibili e i crediti ipotecari pignoratizi, Fall,2017
- BASILAVECCHIA M., Dall'esercizio dell'impresa alla gestione fallimentare, in corriere tributario,29/2010
- Bosco-Cesaris-Pajaridi, Il curatore del fallimento, Giuffrè editore, Milano, 2000;
- Bozza, L'approvazione del piano di liquidazione e l'autorizzazione degli atti ad esso conformi, Fall, 2008
- Castagnola, introdotto il principio del contraddittorio nel procedimento di esdebitazione successivo a chiusura del fallimento, RDProc,2009
- Cian Marco (2019) Diritto Commerciale. Il Diritto delle crisi d' impresa. Sezione aggiornamento. Il codice della crisi e dell'insolvenza. Volume 2. G. Giappichelli Editore, Torino

- Di Marzio Fabrizio, La riforma delle discipline della crisi d' impresa e dell' insolvenza osservazioni sulla legge delega, Pratica professionale, Giuffrè editore, Varese.(Riforma speciale n. 15/2017)
- Di Marzio Fabrizio, Obbligazione, insolvenza, impresa. Giuffrè Francis Lefebvre, Milano,2019
- Esposito, Riflessioni in tema di approvazione parziale del programma di liquidazione e autorizzazione degli atti a esso conformi, Fall,2008
- Fabiani, La concorsualità dell'azione revocatoria orinaria nel fallimento, periodico di Giurisprudenza commerciale,2013
- Falsitta G., Corso istituzionale di diritto tributario, CEDAM, Milano,2019
- Ferretti, I decreti ordinatori e decisori del giudice delegato, GComm, II ,2012
- Frascaroli Santi, Fondo patrimoniale e fallimento, Dfall,1979, I;
- Inzitari, Sospensione del contratto per sopravvento fallimento ed incerti poteri autorizzativi del comitato dei creditori, Dfall,2007, I.
- Lucio Lanfranchi, La verificazione del passivo nel fallimento, Giuffrè, Milano,1979
- Mauro M., Imposizione fiscale e Fallimento, G. Giampichelli Editore, Torino,2011

- Nardecchia, Il periodo sospetto nella nuova disciplina della revocatoria fallimentare, Fall,2008
- Nastri M.P.: L'affitto d'azienda, in Quaderni della Fondazione Italiana del Notariato, Giampichelli
- Pagni, L'accertamento del passivo nella riforma della legge fallimentare, Ftl,2006.
- Patti, Il curatore nella nuova procedura di liquidazione concorsuale, D. fall, 2012, II
- Salamone, L'esenzione dall' dell'azione revocatoria fallimentare dei pagamenti di beni e servizi effettuati nell' esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso, BBTC,2008
- Satta; Provinciali, Manuale di diritto fallimentare, Giuffrè editore, Milano, 1969-1970
- Stasi E. obblighi fiscali del curatore, in Fallimento,9/2007
- Torrente Andrea, Schlesinger Pietro, Manuale di diritto privato, decima edizione, Giuffrè Editore, Milano
- Turchi A, La cassazione ribadisce che il curatore fallimentare non è sostituto d'imposta, [nota a Cassazione Civile Sez. I 22-12-1994 n. 11047], in giurisprudenza italiana, n. 10/1995.
- Viale, Fondo patrimoniale e fallimento, RDProc,1989.

GIURISPRUDENZA e RISOLUZIONI MINISTERIALI

- Suprema Corte di Cassazione 15-1-2015, n.576
- Suprema Corte di Cassazione 21-3-2003 n.4206;
- Suprema Corte di Cassazione (ord.) 10-6-2005 n.12285
- Suprema Corte di Cassazione: 4-4-2017, n. 8680
- Suprema Corte di Cassazione Civile, sez. I, 03/04/2008 n.8515
- Suprema Corte di Cassazione 13-1-2010 n.395;
- Suprema Corte di Cassazione 22-10-2007 n.22105
- Suprema Corte di Cassazione, 26 ottobre 1980, n.5777
- Suprema Corte di Cassazione 9-7-2005 n.14471
- Risoluzione Ministeriale 3/10/1985 n. 383065, intitolata; "Iva. Fallimento e liquidazione coatta amministrativa
- Risoluzione ministeriale del 9/4/1974, n. 500949 e dalla Risoluzione ministeriale del 22/10/1992, n. 531237
- Risoluzione Agenzia delle Entrate, 02/02/2007 n.1

LEGGI, DECRETI LEGGE, DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- Decreto legislativo integrativo e correttivo del D.lgs. 14/2019 approvato dal Governo il 13 febbraio.
- Decreto legislativo 12 gennaio 2019. Nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
- Legge fallimentare, R.D. 16 marzo 1942 n.267
- Testo unico del 22/12/1986 n. 917 - Testo unico delle imposte sui redditi. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986
- DPR 600/1973 Disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi
- D.L.223/2006**,** Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.
- DPR 332/1998, Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale**.**
- DPR 971/1998, Testo Unico delle Imposte sul Reddito
- D.L.78/2010, Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica

- L. 205/2017: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020
- D.LGS n. 446 del 15/12/1997, Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.

SITOGRAFIA

- Senato, Schema del decreto legislativo correttivo del Codice della crisi d' impresa e dell'insolvenza: https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01154821.pdf
- Altalex, Codice della crisi d'impresa: entrata in vigore il 1° settembre 2021: https://www.altalex.com/documents/news/2020/06/30/codice-crisi-impresa-entrata-vigore-1-settembre-2021
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019.Nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza n. 14 art. 2, comma 1, lett. D. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/02/14/19G00007/sg
- Atalex, Liquidazione Giudiziale, https://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2019/05/07/liquidazione-giudiziale
- Altalex, Liquidazione giudiziale: accertamento del passivo https://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2019/07/09/liquidazione-giudiziale-accertamento-passivo
- Roberto Marcianesi, La liquidazione giudiziale, commissione procedure concorsuali. https://www.odcec.mi.it/docs/default-source/quaderni/n-81---la- liquidazionegiudiziale.

- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, legge delega n. 155/2017, Delega al governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
  https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/10/30/17G00170/sg
- Studio Legale Riccardo Riva, patrocinante in cassazione https://www.studiolegaleriva.it/public/funzionicuratorefallimentare
- Paolo Flavio Mondini, DE JURE: Il ruolo del curatore nella gestione della procedura fallimentare. Autonomia e personalità nell' esercizio delle funzioni. Fonte: Banca Borsa Titoli di Credito, fasc.2, 1 APRILE 2015, pag. 215 file:///C:/Users/HP/Desktop/Stampa%20DeJure.pdf
- Il mio legale, calcolo compenso del curatore fallimentare, DM 30/2012 https://www.miolegale.it/calcolo/compenso-curatore-fallimentare/
- DECRETO 25 gennaio 2012, n. 30. Regolamento concernente l'adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo. Entrata in vigore del provvedimento: 27/03/2012 https://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2012-03
  26&task=dettaglio&numgu=72&redaz=012G0047&tmstp=1332836939944

- Fondazione Aristeia, istituto di ricerca dei dottori commercialisti, Documento n.75 il curatore, https://www.odcec.roma.it/attachments/472_INC_GIUD_DOC_CORR_doc_ari_75_curatore.pdf
- Brocardi, Revoca del curatore, https://www.brocardi.it/legge-fallimentare/titolo-ii/capo-ii/sezione-iii/art37.html
- Giuseppe Verna, La responsabilità del curatore fallimentare, DE JURE banche dati editoriali gfl, Milano,2010, fasc.1 file:///C:/Users/HP/Desktop/VERNA.pdf
- Giovanni Fabio Aiello Presidente dell'ordine dei dottori commercialisti di Brindisi, Il difficile coordinamento tra fisco e liquidazione giudiziale: le soluzioni pratiche e gli aspetti critici, Wolters Kluwer Ipsoa Scuola di formazione. https://www.odcec.roma.it/files/2020_Formazione/168513.pdf
- Testo unico del 22/12/1986 n. 917 - Testo unico delle imposte sui redditi. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986. https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/270670/DPR+22+dicembre+1986+n+917+%28Tuir%29_Testo+unico+del+22_12_1986+n.+917.pdf/
- Wall street Italia, https://www.wallstreetitalia.com/il-curatore-diventa-sostituto-d-imposta/, 31 luglio 2006,

- Aspetti contabili e fiscali della procedura fallimentare, http://www.unife.it/economia/lm.economia/insegnamenti/diritto-fallimentare/materiale-didattico/MATERIALE%20IN%20CONSULTAZIONE%20/PROFILI%20FISCALI%20DEL%20FALLIMENTO.pdf
- Diritto delle crisi, obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, del periodo d' imposta anteriore all' apertura del fallimento secondo la Suprema Corte di Cassazione, https://dirittodellacrisi.it/articolo/obbligo-di-presentazione-della-dichiarazione-dei-redditi-del-periodo-dimposta-anteriore-allapertura-del-fallimento-secondo-la-suprema-corte
- TORCINI A., Adempimenti nelle procedure concorsuali – il libretto verde, in http://Fallimento.it/ aggiornato al 9 marzo 2019
- Aspetti fiscali del fallimento, https://www.dea.univr.it/documenti/OccorrenzaIns/matdid/matdid075565.pdf
- Roberto Schiavolin, DE JURE, CONSIDERAIONI SUL REGIME IRAP DEL FALLIEMNTO, file:///C:/Users/HP/Desktop/Stampa%20DeJure%20IRAP.pdf
- Altalex, istituzione dell'imposta regionale sull' attività produttive.

https://www.altalex.com/documents/leggi/2013/05/24/istituzione-dell-imposta-regionale-sulle-attivita-produttive-irap

- Amministrazione e contabilità dello stato e degli enti Pubblici, rivista di contabilità pubblica riconosciuta di carattere culturale riconosciuta dal comitato interministeriale di cui al D.P.C.M. 9 marzo 1957 http://www.contabilitapubblica.it/ARCHIVIO_2021/Dottrina/Landolfi.pdf
- Consulenza legale Italia, curatore fallimentare: nomina, compiti e responsabilità, https://www.consulenzalegaleitalia.it/curatore-fallimentare/
- D.A.V. delegati alle vendite, https://www.asterimini.org/servizi-ai-curatori/sigilli-ed-inventario/42
- News euroconference, il contenuto della relazione redatta dal curatore, https://www.ecnews.it/contenuto-della-relazione-redatta-dal-curatore-fallimentare/
- Ipsoa, Curatore fallimentare: l'approfondimento sul profilo giuridico, https://www.ipsoa.it/documents/impresa/fallimento-e-procedure-concorsuali/quotidiano/2018/12/15/curatore-fallimentare-approfondimento-profilo-giuridico